

CLXXVI.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna:	
PRESIDENTE	7997-8001-05-08-09-13-14-8015-18-20-21-31
CANEVARI	7998-8000
DRAGO, <i>relatore</i>	7998-8001-02-04-07-08-8009-10-11-13-16-18-22-24-27-29
BERTINI, <i>ministro</i>	7998-8002-05-10-12-13-8016-17-20-21-28-30
GIAVAZZI	7999-8002-17
ALDISIO	8001-02-03-11-21-22-24-25-23-29
DI GIOVANNI EDOARDO	8003-05-15
COSTA	8003-05-10
MODIGLIANI	8006-08-12-16-26-31
ABISSO	8006-11-14
PECORARO	8006-12-23
PUCCI	8012-25
CAETANI	8013-16-18-24-29
VALENTINI ETTORÉ	8014-17
ROCCO ALFREDO	8017
CALDARA	8018
CANEPA	8019
ACERBO	8019-20
GIUFFRIDA	8019-21-23-24-25-26
JANFOLLA	8028
BOMBACCI	8029
ALICE	8030
SCOTTI	8030
MARINO	8030
VELLA	8031

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

Come la Camera ricorda, la discussione fu sospesa dopo l'approvazione della proposta di soppressione dell'articolo 48.

Art. 49.

« Alle zone di territorio comprese nei piani di bonificazione e colonizzazione, approvati ai termini della presente legge, sono estese le agevolanze e le esenzioni fiscali previste dalle leggi dell'Agro Romano ».

Art. 50.

« Ai nuovi centri di popolazione, non inferiori ai 50 abitanti, che si formassero su terre comprese nei progetti di bonificazione e di colonizzazione, sarà applicato l'articolo 34 della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti per la Basilicata ».

Art. 51.

« Durante il primo decennio dalla pubblicazione della presente legge, gli atti costitutivi delle società, di cui all'articolo 7, saranno registrati con la sola tassa fissa di lire tre e le società saranno esentate dalle tasse di circolazione e di negoziazione, nonché dall'imposta di ricchezza mobile. La tassa di archivio sarà dovuta nella misura minima.

« I decreti di cui agli articoli 10, 15 e 20 sono esenti da tassa di bollo e saranno registrati e trascritti con la tassa fissa di lire

La seduta comincia alle 10.

AGOSTINONE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

tre. Alle voltture relative si procederà senza percezione di diritti e di tassa.

« Le memorie e gli atti prodotti dalle parti alle Commissioni provinciali ed al Consiglio superiore nonchè alla Giunta della colonizzazione interna sono esenti dalle tasse di bollo e di registro, limitatamente al detto uso.

« Gli atti di trasferimento in proprietà a favore delle persone indicate nella lettera b) dell'articolo 11, e nell'articolo 13, nonchè gli atti di occupazione temporanea o definitiva e di concessione in enfiteusi ed in temporaneo godimento, saranno esenti da tassa di bollo, verranno registrati con la riduzione della tassa di registro al quarto della misura normale, ed inoltre saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto di lire tre. La tassa di archivio sarà dovuta nella misura minima.

« Per gli atti stessi, si farà luogo alle voltture catastali, ove occorran, senza percezione di diritti e di tassa.

« Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i canoni relativi alle concessioni di cui alla presente legge ».

A questi articoli l'onorevole Canevari ha presentato i seguenti articoli sostitutivi:

Art. 51.

« Durante il primo decennio dalla pubblicazione della presente legge gli atti costitutivi delle Società di cui all'articolo 6 saranno registrati con la sola tassa fissa di lire 3 e le Società saranno esentate dalle tasse di circolazione e di negoziazione, nonchè dell'importo di ricchezza mobile. La tassa di archivio sarà dovuta nella misura minima.

« I decreti tutti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono esenti da tassa di bollo e saranno registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 3. Alle voltture relative si procederà senza percezione di diritti e di tassa.

« Le memorie e gli atti prodotti dalle parti alle Commissioni provinciali e al Consiglio superiore della colonizzazione sono esenti dalle tasse di bollo e di registro, limitatamente al detto uso.

« Gli atti di trasferimento di proprietà nei casi indicati negli articoli saranno esenti da tasse di bollo, verranno registrati con la riduzione della tassa di registro al quarto della misura normale ed inoltre saranno ascritti nella conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto di

lire 3. La tassa di archivio sarà dovuta nella misura minima.

« Per gli atti stessi si farà luogo alle voltture catastali, ove occorra una percezione di diritti e di tasse.

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile i canoni relativi alle emissioni enfiteutiche previste dalla presente legge ».

Art. 51-bis.

(che sostituisce gli articoli 49 e 50).

« Alle zone di territorio comprese nei piani di bonificazione e colonizzazione e approvati ai termini della presente legge, possono essere estese le agevolanze ed esenzioni fiscali e tributarie previste dalle leggi sull'Agro romano.

« Ai nuovi centri di abitazione di cui all'articolo sarà applicabile l'articolo 34 della legge 31 marzo 1904, n. 140, recanti provvedimenti per la Basilicata ».

Onorevole Canevari, mi sembra che coi suoi emendamenti, salvo qualche piccolo spostamento di forma e qualcuno anche di sostanza, ella abbia fatto due modifiche: prima ha collegato insieme gli articoli 49 e 50 in un solo articolo, e poi ha posto l'articolo 51 prima del 49.

Mantiene questa proposta di spostamento?

CANEVARI. Rinunzio al testo dei miei emendamenti, mantenendo però lo spostamento dell'articolo 51 e la fusione dei due articoli 49 e 50.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora, pongo a partito l'articolo 51, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo a partito gli articoli 49 e 50 nel testo della Commissione, ma fusi in un articolo unico:

« Alle zone di territorio compreso nei piani di bonificazione e colonizzazione, approvati ai termini della presente legge, sono estese le agevolanze e le esenzioni fiscali previste dalle leggi sull'Agro romano ».

« Ai nuovi centri di popolazione, non inferiore ai 50 abitanti, che si formassero su terre comprese nei progetti di bonifica-

mento e di colonizzazione, sarà applicato l'articolo 34 della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti per la Basilicata».

(È approvato).

Passiamo al Capo X: Contravvenzioni.

Art. 52.

«Oltre l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge il proprietario, i concessionari, gli enti ed il conduttore i quali siano dichiarati inadempienti all'obbligo del bonificamento agrario, ovvero non osservino le prescrizioni degli atti di espropriazione o di occupazione o concessione temporanea, incorrono in una pena pecuniaria che può complessivamente raggiungere il quadruplo della imposta erariale e non può essere inferiore al doppio dell'imposta stessa.

«La penalità è applicata, nel caso di inadempienza all'obbligo del bonificamento agrario, con lo stesso provvedimento che la dichiara, e nel caso di inosservanza alle prescrizioni degli atti di espropriazione, di occupazione e di concessione, con decreto del prefetto.

«Avverso il decreto prefettizio è ammesso soltanto ricorso al ministro per l'agricoltura nel termine di trenta giorni.

«Nessun gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa è proponibile contro il decreto del ministro.

«I proventi della penalità saranno devoluti a vantaggio dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna».

A questo articolo gli onorevoli Giavazzi, Canevari, Aldisio, Baranzini, Marino e Romani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire:

«I contravventori all'obbligo del bonificamento agrario od alle prescrizioni portate dagli atti di espropriazione, qualora non sia applicata la sanzione di cui all'articolo 3, nn. 3 e 4, saranno denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una pena pecuniaria non inferiore al doppio ed estensibile al quadruplo della imposta erariale afficente il terreno».

Chiedo all'onorevole Giavazzi se lo mantiene.

GIAVAZZI. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore lo accetta?

DRAGO, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 52, come risulta dall'emendamento sostitutivo dell'onorevole Giavazzi accettato dal Governo e dalla Commissione:

«I contravventori all'obbligo del bonificamento agrario od alle prescrizioni portate dagli atti di espropriazione, qualora non sia applicata la sanzione di cui all'articolo 3, nn. 3 e 4, saranno denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una pena pecuniaria non inferiore al doppio ed estensibile al quadruplo della imposta erariale afficente il terreno».

(È approvato).

Passiamo al capo XI: Disposizioni speciali e finali. Ma, purtroppo, non sono le finali. Speciali sì, finali no. (*Si ride*).

Sarà opportuno leggere insieme tutte queste disposizioni speciali e finali fino all'articolo 59.

CAPO X.

DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI.

Art. 53.

«Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai comprensori di bonifiche idrauliche di prima categoria, fino a quando non sia stato accertato nei modi di legge il compimento delle bonifiche stesse.

«La Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche giudicherà se ed in quale parte di detti comprensori le opere di trasformazione agraria possano essere iniziate senza pregiudizio del regolare svolgimento delle opere di bonifica idraulica».

Art. 54.

«Sarà messa a disposizione della Sezione di Palermo dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna non meno della metà dei fondi stabiliti dagli articoli 41, 42, 43, 47».

L'articolo 55 è nel testo della Commissione soppresso.

Art. 56.

« Il Governo del Re, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, presenterà al Parlamento un disegno di legge per affidare al Corpo Reale delle foreste le funzioni di vigilanza locale inerenti al bonificamento agrario ed alla colonizzazione interna ».

Art. 57.

« Il Governo del Re è autorizzato :

1º) a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre che regolano le materie in esso contemplate, e con quella della legge sulle rappresentanze agrarie e del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, nonchè ad emanare il relativo regolamento e tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione;

2º) ad emanare le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna;

3º) ad emanare norme di polizia sanitaria per la difesa antimalarica intese a disciplinare la permanenza ed il temporaneo allontanamento dei malarici dai centri di colonizzazione.

« Tali norme saranno dettate con Regio decreto, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per l'agricoltura, udito il Consiglio superiore della sanità pubblica e quello della colonizzazione interna ».

Art. 58.

« Con decreto del ministro per il tesoro saranno introdotti nel bilancio del Ministero per l'agricoltura le variazioni e gli aumenti necessari per l'esecuzione della presente legge ».

Poichè con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Canevari si sostituisce anche l'articolo 59, ne do lettura :

CAPO XI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art 59.

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai demani comunali sino alla pubblicazione della legge per la sistemazione dei demani stessi ».

L'onorevole Canevari a questo Capo X e XI, agli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, dunque ha presentato il seguente emendamento sostitutivo :

CAPO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

« Il Governo del Re è autorizzato :

1º) a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del Regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per l'Opera nazionale dei combattenti, con quelle delle leggi speciali per l'Agro romano e con tutte le altre che regolano materie analoghe sopprimendo e modificando le disposizioni non conformi alla presente legge;

2º) ad emanare anche con efficacia legislativa il regolamento generale e regolamento regionale per l'esecuzione e a complemento della presente legge, nonchè le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna;

3º) ad emanare disposizioni di polizia sanitaria per la difesa antimalarica, intese a disciplinare la permanenza e il temporaneo allontanamento dei malarici dalle zone di bonificamento e colonizzazione;

4º) a stabilire le norme per affidare al Corpo Reale delle foreste le funzioni di vigilanza locale ed inerenti al bonificamento ed alla colonizzazione;

5º) a provvedere, nel limite della spesa massima di lire 300 mila annue all'aumento del personale tecnico e di amministrazione occorrente alla Direzione generale della colonizzazione per l'applicazione della presente legge, stabilendo le norme per l'esecuzione e la sistemazione del personale stesso.

« A reintegrazione della anzidetta spesa sarà prelevata dai proventi di cui all'articolo

la somma corrispondente, entro il limite massimo del decimo dei proventi stessi.

« Tutte le anzidette norme saranno emanate con Regio decreto, emesso su proposta del Ministero di agricoltura, udito il parere di una Commissione speciale costituita di cinque deputati e cinque senatori designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e di cinque funzionari dello Stato ».

L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgerlo.

CANEVARI. Il mio emendamento cerca di riassumere in un articolo unico tutte le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 58, sopprimendo le disposizioni degli articoli 53, 54...

PRESIDENTE. E anche del 55.

CANEVARI. E anche del 55. Il primo comma del mio emendamento corrisponde-

rebbe al primo comma dell'articolo 56, il secondo comma al secondo comma del 57 e così il terzo comma al terzo comma del 57. Il quarto comma del mio emendamento corrisponderebbe all'articolo 56; desidererei però fosse modificato in questo senso: « a stabilire le norme per la vigilanza locale inerenti al bonificamento e alla colonizzazione ».

In talune località, infatti, potrebbe essere opportuno che il regolamento lasciasse la sorveglianza per il bonificamento e la colonizzazione ad altri organi, indipendentemente dal Corpo Reale delle foreste.

Quindi, poichè questa è materia di regolamento, desidererei che fosse lasciato libero il ministro, nel regolamento, di stabilire anche che la funzione di sorveglianza per il bonificamento possa essere demandata, oltre che al Corpo Reale delle foreste, anche ad altri organi tecnici, che possono essere più pratici, più o meno adeguati a determinate località.

Quindi il quarto comma sarebbe da modificare in tale senso.

PRESIDENTE. Cioè sopprimendo « il Corpo Reale delle foreste ».

CANEVARI. Tutto il resto del mio emendamento corrisponderebbe all'articolo 58. Osservo, però, che si consentirebbe fin d'ora al Ministero di agricoltura di avere a disposizione una certa somma per i primi atti della esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento proposto dall'onorevole Canevari, come del resto egli ha dichiarato, in realtà si riferisce non a tutti gli articoli dal 53 al 59, ma agli articoli 56, 57, 58, 59, sarà opportuno esaminare prima gli articoli 53, 54, 55 e poi passare agli ultimi articoli con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Canevari.

Torno a dar lettura di questi articoli.

Art. 53.

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai comprensori di bonifiche idrauliche di prima categoria, fino a quando non sia stato accertato nei modi di legge il compimento delle bonifiche stesse.

La Commissione centrale per la sistemazione idrauliche forestali e per le bonifiche giudicherà se e in quale parte di detti comprensori le opere di trasformazione agraria possano essere iniziate senza pregiudizio del regolare svolgimento delle opere di bonifica idraulica.

L'onorevole Giavazzi ne propone la soppressione, e così pure l'onorevole Canevari.

Onorevole Giavazzi, mantiene la sua proposta?

GIAVAZZI. La mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo l'accettano?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Giavazzi per la soppressione dell'articolo 53, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Dell'articolo 54 la Commissione mantiene soltanto un capoverso, modificato come segue:

« Sarà messa a disposizione della sezione di Palermo dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna non meno della metà dei fondi stabiliti dagli articoli 41, 42, 43 e 47 ».

L'onorevole Giavazzi propone anche la soppressione dell'articolo 54.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Intendo fare una dichiarazione personale: che io in Commissione sono stato contrario a questa soppressione. Quindi non propongo emendamenti, perchè non posso mettermi in contrasto con la Commissione.

Non nascondo che speravo che l'emendamento fosse proposto da qualche collega. Così non faccio che stimolarne l'attività modificativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aldisio.

ALDISIO. Coerente a quanto ho sostenuto in Commissione, non posso non domandare che questo articolo sia mantenuto. La Camera durante la lunghissima discussione su questo disegno di legge, ha convenuto che il problema del latifondo è problema eminentemente siciliano. Domando quindi che la metà dei fondi siano accantonati per la Sicilia.

CANEVARI. Vi daremo tutto!...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Aldisio: ella evidentemente si riferisce al comma mantenuto dalla Commissione relativo ai fondi per la Sicilia. L'onorevole Drago, invece, proponeva che fosse mantenuto tutto l'articolo 54, anche nelle parti soppresse dalla Commissione.

ALDISIO, No. Per quel che riguarda le Commissioni regionali, io mi sono opposto

in Commissione alla loro costituzione, e mantengo quindi la mia opposizione. Domando solo che sia mantenuto il comma che riguarda i fondi per la Sicilia.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavazzi insiste?

GIAVAZZI. La ragione per cui ho proposto la soppressione è la seguente: con questo articolo si proporrebbe di costituire un Comitato regionale speciale del Consiglio nazionale con sede a Palermo. Noi abbiamo ammesse che l'istituto della colonizzazione abbia una sede speciale a Palermo, ma non possiamo ammettere che il Consiglio nazionale, il quale deve riassumere in sé tutta l'azione direttiva e di coordinamento, possa per la Sicilia delegare questa sua funzione ad un Comitato speciale.

Insisto quindi per la soppressione di quanto riguarda la sede regionale del Consiglio nazionale della colonizzazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Non voglio mostrare accettando la soppressione un minor interessamento verso la Sicilia che è la prima, in via assoluta, che ha interesse in questa legge dei latifondo. Quindi non mi oppongo alla conservazione dell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore insiste per la conservazione della prima parte dell'articolo?

DRAGO, relatore. Mi rimetto alla dichiarazione dell'onorevole ministro. In questa questione di organizzazione la sua parola è la più autorevole.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'ultimo comma dell'articolo accettato dal Governo e dalla Commissione del quale do nuovamente lettura.

« Sarà messa a disposizione della Sezione di Palermo dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna non meno della metà dei fondi stabiliti dagli articoli 41, 42, 43, 47 ».

(È approvato).

Art. 55.

« I terreni della Sicilia dei quali sia stata ordinata l'occupazione con decreti prefettizi emanati prima della presentazione della presente legge, potranno, su richiesta degli interessati, essere lasciati in possesso delle associazioni od enti concessionari sino al termine stabilito nei decreti suddetti e non oltre la fine dell'anno agrario 1922, ove, a giudizio delle Commissioni provinciali, ri-

sultino lodevolmente coltivati, benchè non ricorrano le condizioni già previste dai Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1633, 22 aprile 1920, n. 515, ed 8 ottobre 1920, numero 1465, per la legittimità dell'occupazione ».

La Commissione propone la soppressione di questo articolo.

Gli onorevoli Di Giovanni e Saitta propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« In luogo di sopprimerlo sostituire:

« I terreni della Sicilia che siano tenuti in conduzione da cooperative agricole in dipendenza di contratti di affitto o di decreti prefettizi di occupazione, saranno, su richiesta degli interessati, lasciati in possesso delle dette cooperative, finchè non sia provveduto sulle domande che esse abbiano presentato per la espropriazione o la occupazione definitiva dei terreni. Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano dalle cooperative lodevolmente coltivati.

Inoltre allo stesso articolo è stato presentato dall'onorevole Costa il seguente emendamento sostitutivo, sottoscritto anche dagli onorevoli Vella, Nobili, Basso, Modigliani, Tonello, Canevari, Fabbri, Piemonte, Galeno, così formulato:

« I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in dipendenza di contratti di affitto, di concordati o di decreti di occupazione, anche se siano intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca, saranno, su richiesta degli interessati, lasciati in possesso delle dette cooperative, finchè non sia provveduto sulle domande che esse abbiano presentato per ottenere una delle concessioni consentite dalla presente legge.

« Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano stati dalle cooperative lodevolmente coltivati.

ALDISIO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. All'articolo 60 io ho presentato un emendamento della stessa natura.

Chiederei all'onorevole Di Giovanni e Costa se intendono rimandare a quella sede, questi loro emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio, possiamo discutere ora anche il suo emendamento aggiuntivo sottoscritto anche dagli onorevoli Marino, Giavazzi, Baranzini, Romani, e che è così formulato:

Aggiungere:

Art. 60.

« Le Associazioni od Enti a cui favore fu disposta la occupazione temporanea secondo i vigenti decreti, e che intendano convertirla in definitiva, quando abbiano adempiuti agli obblighi della concessione, avranno diritto alla proroga della occupazione fino al termine di quattro anni dalla data della proclamazione della presente legge, allo scopo di provvedere all'acquisto o all'amichevole concessione in enfiteusi dei terreni occupati; in difetto d'accordo potranno chiederne la espropriazione, ai sensi e per gli effetti della presente legge.

« Quando la espropriazione non fosse richiesta o la richiesta fosse respinta, i terreni occupati alla scadenza della proroga suddetta dovranno ritornare nel possesso del proprietario.

« Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni altra disposizione riguardo alla occupazione delle terre.

L'onorevole Di Giovanni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI GIOVANNI. Il mio emendamento è in relazione ad altri emendamenti che ho avuto l'onore di svolgere precedentemente. So che l'onorevole Canevari ha presentato un emendamento aggiuntivo e più estensivo della portata del mio. Non sarei alieno dall'accettarlo. Faccio notare che l'ultima parte dell'emendamento, dell'onorevole Costa che dice: « Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificamento o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano stati dalle cooperative lodevolmente coltivati » costituisce quella condizione di favore che noi domandiamo, e mi auguro che la Camera conceda a quelle associazioni di lavoratori che avevano già ottenuto per decreto di concessione, il possesso delle terre.

PRESIDENTE. Credo che ella potrebbe allora rinunciare al suo emendamento, e associarsi a quello dell'onorevole Costa. Rinunzia?

DI GIOVANNI. Rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

COSTA. La Camera sa che in Italia esi-

ste una rete fittissima di cooperative di ogni colore, le quali conducono terreni in affitto.

Questa situazione, secondo me, non è stata tenuta presente nei riguardi delle provvidenze che sono oggetto della presente legge.

In sostanza noi, col presente disegno di legge, senza modificazione, diciamo a queste cooperative su per giù così: i contratti scadono, dunque andate via; poi, quando verrà il vostro turno, concorrerete con gli altri a parità di condizioni per i benefici e le provvidenze della presente legge.

Ora ciò è semplicemente inumano perchè in questo modo si viene a non dare peso affatto alla circostanza che queste terre sono state bonificate dal sudore dei contadini soci delle cooperative.

Aggiungo qualche altra cosa di specifico, specialmente per l'Italia meridionale e la Sicilia, circa le ultime agitazioni agrarie. Colà a un certo punto le cooperative si rivolsero ai padroni, proponendo di mettersi d'accordo, e in tal modo furono stipulati i concordati di affitto.

In seguito, per le altre cooperative che non avevano trattato coi padroni, intervennero i decreti delle Commissioni, così che anche queste ebbero dai terreni da coltivare.

Ma i decreti che si aspettavano da parte della Commissione centrale non vennero più così che oggi, specialmente nell'Italia meridionale e nella Sicilia i contadini si trovano a dover lasciare quelle terre che hanno lavorato, e che hanno avuto, se pure a condizioni di favore, non gratuitamente dai padroni.

In tali condizioni è inumano metter fuori queste cooperative dai terreni che hanno coltivato, non solo, ma questo può avere delle conseguenze del genere di quelle che hanno recentemente determinato l'ecidio di Lentini.

Se il buon senso quindi prevarrà in questa Camera, come sempre suole prevalere, io credo che sarà votato a unanimità questo emendamento, il quale comprende gli emendamenti presentati dagli altri colleghi.

ALDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. In parte accetto le considerazioni del collega onorevole Costa, tenendo conto soprattutto, della situazione che si è determinata in Sicilia, nelle zone dove sono avvenute le occupazioni. Ora queste occupazioni cominciano a scadere, dati i criteri molto empirici tenuti dalle Commissioni

provinciali nello stabilire la loro durata, se gli sfratti dovessero essere attuati, certamente darebbero luogo a uno stato di disagio gravissimo in molti centri agrari della Sicilia.

C'è un'altra considerazione da fare. Molte Commissioni provinciali, in questi ultimi tempi, hanno annullato ciò che avevano concesso in un primo tempo, e non sempre in base ad elementi giustificativi.

Molte cooperative hanno fatto ricorso al ministro ed in questo momento esse si trovano in uno stato di dubbio, e non sanno se dovranno uscire o restare: è uno stato d'animo grave e l'agitazione di Lentini, e quella recentissima di Terranova di Sicilia, dimostrano come da un momento all'altro si possa generalizzare e dare gravi sorprese.

È bene che questa legge di trasformazione del latifondo si occupi di questo stato di fatto, lo incanali nella legge per pacificare sul serio e definitivamente le nostre popolazioni agricole.

Non è giusto che terreni che si trovano nelle condizioni volute da questa legge, e sottoposte alle sanzioni dei decreti Visocchi, Falcioni, Micheli e Mauri, oggi, a legge quasi approvata, debbano ritornare nelle mani dei proprietari, tanto più, che le cooperative, effettivamente, in molti posti, checchè se ne dica, hanno migliorato le culture dimostrando praticamente come tutto ciò che si è scritto a proposito della difficoltà di trasformazione del latifondo, non sia in molti casi che una interessata leggenda.

I nostri contadini hanno saputo dimostrare che col solo lavoro, senza bisogno di capitali, questi terreni si possono trasformare o per lo meno essere messi in condizione di produrre più di quello che non abbiamo prodotto finora.

Ecco perchè ho presentato il mio articolo aggiuntivo che ho compilato ispirandomi ai concetti più equitativi: ho voluto che contenesse una disposizione di reale pacificazione, perchè vi ho incluso tutte le garanzie per i proprietari, i quali debbono persuadersi che non vogliamo perpetuare un ipotetico stato di sopraffazione che essi lamentano.

In questo articolo infatti io sostengo che solo le cooperative che hanno ben coltivato, che solo i cooperatori che hanno saputo veramente dimostrare di essere attaccati alla terra e di voler sul serio lavorare, potranno restare sui fondi; come po-

tranno restarvi solo i cooperatori che hanno mantenuto fede alle clausole sancite nei decreti di occupazione.

Nel mio emendamento, non è fatto cenno agli affitti. Io non so se in questa materia possiamo confondere lo stato speciale che si è determinato con le occupazioni, con quello della libera contrattazione rappresentato dalle affittanze.

Avevo presentato un emendamento, all'articolo 38 mi pare, col quale sostenevo che le cooperative che conducono affittanze collettive, dovevano essere preferite nel caso di domande di esproprio, utenza a miglioria, o altre determinate forme di godimento temporaneo. Ma qui la cosa è diversa e dubito che sia ben fatto mescolare il regime libero al coattivo.

Ad ogni modo domando al collega onorevole Costa se intende rinunciare a questa parte del suo emendamento.

Un'ultima osservazione. L'onorevole Costa vorrebbe, col suo emendamento, esimere le cooperative occupanti, dall'obbligo di presentare un piano di bonificazione, quando domandano l'esproprio definitivo. Non credo che questo risponda al concetto della legge.

Noi abbiamo detto che i terreni vanno trasformati e bonificati: eluderemmo tutto lo spirito della legge se esentassimo qualsiasi ente da questo obbligo consacrato in tutta la legge.

Quindi pregherei l'onorevole Costa di accettare il mio emendamento, che del resto potremmo anche correggere, in qualche punto che non risponda esattamente al suo pensiero; ma che indubbiamente risponde ad un concetto di pacificazione e di equità.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Ci sono molti emendamenti che riguardano la stessa materia. Faccio rilevare alla Camera che alcuni di questi emendamenti rivestono una eccezionale importanza.

Io non sono giurista, ma tutta la materia del diritto transitorio è materia che non può essere trattata antitetivamente a tutto il testo della legge. In materia di diritto transitorio non dobbiamo fare che una applicazione, un adattamento alle disposizioni già adottate.

Ora vi è una proposta dell'onorevole Costa, che è, dal punto di vista giuridico, assolutamente mostruosa, mi si consenta di dirlo, mio malgrado.

PRESIDENTE. Seusi, onorevole relatore, ma la mozione d'ordine qual'è?

DRAGO, *relatore*. La materia della mozione d'ordine è la seguente.

Vi sono concetti comuni e vi sono concetti che assolutamente devono essere banditi dalle disposizioni transitorie. Prima di andare avanti nella discussione vorrei che si riunissero tutti i presentatori di emendamenti per concordare una formula unica.

Nel rivolgere loro questa preghiera io metto in speciale rilievo quello che l'onorevole Costa chiede, vale a dire che possano essere estese le disposizioni fatte per l'espropriazioni, per intervento coattivo dello Stato, in tutto ciò che è regime libero, regime degli affitti. Nel regime degli affitti non è assolutamente possibile, e sarebbe giuridicamente mostruoso, estendere le stesse disposizioni.

Se l'onorevole Presidente crede, inviti i presentatori di emendamenti a concordare una formula unica.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, qual'è il suo avviso?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Vedrei con molto piacere che, per il fine a cui tutti questi emendamenti mirano, che è quello di disciplinare un regime provvisorio per il passaggio ad un regime definitivo, i singoli proponenti degli emendamenti concordassero una formula unica.

Convengo quindi nel pensiero e nel voto espressi or ora dall'onorevole relatore, perchè, in fondo, siamo d'accordo nei principî che debbono informare questa materia: siamo anche d'accordo nel volerla regolata con un sentimento di pacificazione e di equità.

Si tratterà dunque di formulare alcune condizioni; di esaminare se si debba, secondo l'emendamento Costa, regolare quanto si riferisce alle forme di occupazione degli affitti, ovvero, secondo altri, della sola occupazione; oppure se si tratta soltanto di esaminare l'eventualità che le concessioni debbano avere il solo tempo necessario per essere regolarizzate oppure si tratti invece, secondo l'emendamento Aldisio Giavazzi, di sistemare queste forme di concessione nel senso di accordare un termine adeguato, stabilito in quattro anni, affinchè esse possano esser trasformate in un regime di espropriazione o di enfiteusi.

Tutto questo rappresenta materia di possibili accordi. Perciò accetto l'invito dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Giovanni.

DI GIOVANNI. Non posso acconsentire. Siamo di fronte ad una questione fondamentale.

L'onorevole Drago osservava che la richiesta nostra, che cioè le cooperative o le associazioni le quali già avessero ottenute concessioni di terre fossero esenti dall'obbligo del bonificamento o della colonizzazione, fosse in contrasto col concetto fondamentale della legge.

DRAGO, *relatore*. Io dicevo che per il regime degli affitti è da bandire quel concetto. Ciò cui ella si riferisce lo ha detto l'onorevole Aldisio.

PRESIDENTE. L'onorevole Drago propone la sospensiva per questi emendamenti, allo scopo di farne un testo unico.

DI GIOVANNI. Sotto questo punto di vista non avrei difficoltà. Insisto però, e ne ebbi anche assicurazioni dall'onorevole ministro, sulla necessità di rispettare lo stato di fatto, che è anche uno stato di diritto costituitosi a favore delle cooperative, le quali pertanto non possono, in molti casi, affrontare la questione del bonificamento o della trasformazione culturale delle terre concesse, che non in tutti i casi riescono economicamente utili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa.

COSTA. Accetto la proposta fatta dal relatore, di rinviare la redazione unica di questi emendamenti ad una Commissione.

PRESIDENTE. S'intende una Commissione dei presentatori degli emendamenti.

COSTA. Poichè, però, signor Presidente, il relatore ha detto che è una mostruosità giuridica quella che propongo, debbo aggiungere, a rettifica di quello che egli ha detto, che sarà magari una mostruosità giuridica, ma risponde ad una situazione di fatto che, se non fosse tenuta presente, rappresenterebbe una mostruosità morale.

Mi spiego. Durante le agitazioni agrarie, l'onorevole Drago ne è informatissimo, delle cooperative, anzichè aspettare che venisse un decreto della Commissione locale, per mettersi in possesso delle terre, fecero in altro modo: cercarono per mezzo di Commissioni di una parte e dell'altra di concordare bonariamente con i padroni, e presero direttamente in affitto queste terre che poi avrebbero avuto con un successivo decreto.

Ripeto, sarà una mostruosità giuridica, ma l'interessamento della Camera per queste

cooperative non può prescindere da questo stato di fatto, e le agevolazioni che si vogliono dare alle altre cooperative non possono non essere date anche a queste, perchè, se così non fosse, sarebbe semplicemente enorme.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Questa riunione dei presentatori delle varie proposte mi pare che rischi di non risolvere la questione se non ci si mette prima d'accordo sui criteri fondamentali.

Non si tratta qui soltanto di una diversità di formule, su cui ci si possa mettere d'accordo, perchè allora capirei la proposta. Ma qui il dissenso è così profondo (come appare anche dalle ultime dichiarazioni dell'onorevole Costa) che francamente mi domando che cosa combineranno gli onorevoli presentatori di proposte, i quali certo torneranno qui domani o fra cinque minuti, ognuno con le proprie opinioni.

Io credo quindi che a meglio chiarire la situazione possa valere una discussione fatta qui, ora, per dar modo di sentire le ragioni pro e contro.

L'onorevole relatore ha parlato di mostruosità giuridica, l'onorevole Costa ha risposto.

DRAGO, relatore. Non ha risposto per gli affitti, per i concordati.

Sono due cose diverse anche nel testo dell'emendamento dell'onorevole Costa.

MODIGLIANI. In ogni modo, voi che siete al corrente della situazione, illuminateci; quando ne sapremo abbastanza, la formula la troveremo facilmente qui senza riunirci in Camera di consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Abisso ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ABISSO. Avevo presentato sulla materia il seguente articolo aggiuntivo:

« Le Società cooperative, che abbiano ottenuto la concessione di occupazioni temporanee di terreni e che ne siano in possesso alla fine dell'anno agrario in corso potranno chiedere l'espropriazione definitiva dei terreni medesimi qualora ad essi sia applicabile la legge presente.

« Esse devono dimostrare di avere regolarmente durante l'occupazione coltivato i terreni e pagato l'estaglio.

« Non è di ostacolo il fatto che le concessioni prefettizie siano state revocate con decreti ministeriali, restando l'esecuzione

di tali decreti sospesa colla presentazione della domanda di espropriazione fatta dalla cooperativa.

« L'occupazione temporanea, anche se scaduta, resta prorogata fino all'espletamento della domanda di espropriazione ».

Ritiro questo articolo aggiuntivo, e mi associo a quello dell'onorevole Costa. Non posso però approvare la parte che riguarda gli affitti, soprattutto, mi pare, per ragioni di equità.

L'onorevole Costa, ha fatto delle osservazioni che rispondono effettivamente alla realtà, ma si potrebbero fare delle osservazioni anche in senso contrario.

Ci sono dei casi in cui delle cooperative hanno chiesto l'occupazione ma i proprietari non hanno voluto concederla, ed hanno invece, magari, per dispetto, concesso il terreno ad altre cooperative, spesso anche improvvisate.

Ora quando queste cooperative hanno queste terre, si vuole escludere qualsiasi aspirazione delle altre cooperative che il proprietario ha voluto favorire?

Mi pare che ci potrebbero essere degli inconvenienti.

Ciò non implica che non si debba tener conto di quello che dice l'onorevole Costa. Ed allora si potrebbe trovare una formula per cui si dicesse che la preferenza è data a quelle cooperative che hanno attualmente dei terreni in affitto.

Per tutto il resto mi associo all'emendamento dell'onorevole Costa.

Una ultima osservazione. Noi voteremo questo emendamento aggiuntivo, ma naturalmente, prima che il Senato approvi questa legge, passerà del tempo, e intanto le disposizioni si dovrebbero applicare immediatamente perchè ad agosto questi contratti d'affitto vanno a scadere, ed io ritengo che l'onorevole ministro, anche in seguito al voto della Camera dovrebbe provvedere con un decreto-legge od in un'altra maniera qualsiasi perchè quegli inconvenienti che la Camera vorrebbe fossero evitati, non abbiano invece a verificarsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

PECORARO. Ormai credo che la discussione sia matura, ed io potrei rinunciare alla parola; senonchè debbo fare un'osservazione relativamente a quei provvedimenti di sfratto o di revoca che sono stati

presi perchè i terreni non sono stati coltivati.

Vorremmo noi premiare quelli che non hanno coltivato? È questo ciò che delibererebbe la Camera?

Una ultima osservazione poi relativa alla esenzione del piano di bonificazione di cui parlava l'onorevole De Giovanni.

Se noi esentiamo le cooperative dall'obbligo di presentare il piano di bonificazione e di colonizzazione, frustreremmo fin da ora la legge che facciamo appunto per la trasformazione del latifondo e per la colonizzazione interna.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DRAGO, relatore. Io volevo semplificare il procedimento. E, sempre con questo intendimento, credo si potrebbe accettare per intanto l'emendamento Costa sopprimendovi le parole « ai contratti d'affitto », dopo le parole « in dipendenza » e aggiungendo dopo le parole « concordati » le parole « che siano stati ratificati dalla Commissione provinciale ».

Aprò una parentesi. Debbo ricordare all'onorevole Costa che di questi concordati io stesso ne avrò fatti una quarantina, in provincia di Palermo, riuscendo a fare opera di pacificazione, intervenendo fra le cooperative, di qualunque colore, e non tanto presso i proprietari, quanto presso gli affittuari.

Ora, questi concordati, perchè potessero avere valore di provvedimenti emessi dalla autorità, furono sempre ratificati dal prefetto. Furono celebrati innanzi alla Commissione provinciale, e la discussione e le firme stesse furono fatte in presenza della Commissione provinciale.

Perchè, se si trattasse di altri concordati fatti all'infuori degli accordi intervenuti in presenza della Commissione provinciale, noi dovremmo valutarli come convenzioni private, vale a dire come affitti, e non potremmo estendere a queste convenzioni private il provvedimento che stiamo per adottare per la ratifica dei decreti di occupazione.

Quindi, secondo me, dobbiamo aggiungere a « concordati », le altre parole « ratificati dalla Commissione provinciale ». E allora tutto l'articolo si può mantenere.

Vi è qualche dubbio, come quello sollevato dall'onorevole Pecoraro circa l'intervento dello sfratto e della revoca.

Non mi pare, onorevole Pecoraro, che la questione sia tanto grave; si può girare.

L'onorevole ministro ha sospeso l'applicazione dei provvedimenti emessi dal commissario regionale, dal comm. Carbonelli, appunto per ragioni d'ordine pubblico. Non vedo perchè la Camera non debba seguire questo metodo, che il ministro ha creduto di seguire.

Se il possesso è tuttavia da parte delle cooperative, vi è già una sospensione che noi non faremmo altro che prolungare. E poichè vi è la domanda per aprire l'istruttoria per le concessioni in una delle forme previste dalla presente legge, non vi è nessuna difficoltà ad ammettere che la sospensiva del decreto di sfratto o di revoca sia prolungata.

Dunque noi potremmo lasciare anche sotto questo punto di vista la formula proposta dall'onorevole Costa.

Questo non avrebbe nessuna gravità, perchè si riattaccerebbe alla precedente dicitura del Ministero.

Ma, io debbo pregare gli onorevoli colleghi, specialmente di parte socialista, a pensare a quante critiche sono state mosse a questo disegno di legge.

Si dice che il Senato voglia attaccarlo molto violentemente, e noi dovremmo evitare che, specialmente in questa materia delle disposizioni transitorie, si possa dare occasione a critiche che abbiano un giuridico fondamento.

Dobbiamo quindi ispirarci, dirò così, alla maggiore austerità possibile di formule, ed ecco perchè io raccomando vivamente all'onorevole Costa di non insistere sulla sua proposta.

So bene che la sua proposta, specialmente per noi deputati socialisti è di grande valore sentimentale.

Non lo ignoro, io ho preso molta parte a tutte le agitazioni del 1920, per placarle, per sedarle (ho la coscienza di esserci riuscito a meraviglia nella mia provincia), e quindi conosco quanta importanza avrebbe l'applicazione della formula proposta dall'onorevole Costa; ma mi preoccupo dell'effetto che una disposizione transitoria di tal genere potrebbe avere nel Senato e nell'opinione pubblica, perchè urterebbe troppo con tutti i concetti giuridici, diffusi nella media opinione...

MODIGLIANI. Abbiamo trovato la formula!

DRAGO, relatore. ...e darebbe buon argomento in mano ai critici del disegno di legge, per attaccarlo in un modo più esteso.

Non posso, però, accettare pienamente

la formula limitata del secondo comma dell'emendamento Costa...

PRESIDENTE. Onorevole Drago, permetta che la interrompa.

L'onorevole Modigliani e altri propongono questa formula: « I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in dipendenza di decreti di occupazione o di concordati o di contratti di affitto stipulati, sia questi che quelli, in occasione di agitazioni per l'occupazione delle terre, ecc. ».

DRAGO, *relatore*. « In occasione » è troppo poco! Bisogna dire che siano ratificati.

Io insisto nella mia proposta. Poichè è intervenuta la ratifica, bisogna tenerne conto. E poi, non vorrei che i contratti, dei quali parla l'onorevole Modigliani, sieno contratti di subaffitto.

Bisogna definire che sieno contratti di affitto dei proprietari.

Ora, la maggior parte di questi contratti, non meno del 90 per cento, furono contratti di subaffitto, fatti dai gabellotti; e che essi possano costituire titolo per una occupazione definitiva o quasi definitiva, non mi pare assolutamente possibile.

MODIGLIANI. Non c'è affatto il definitivo!

DRAGO, *relatore*. Io insisto nella formula che contempra i contratti ratificati, dal momento che la ratifica c'è stata. Bisogna dire che si tratta di contratti diretti tra proprietari a cooperative. I subaffitti che titolo possono costituire?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Diciamo contratti diretti.

COSTA. Sì, contratti diretti.

MODIGLIANI. Ma perchè?

DRAGO, *relatore*. « In occasione » è troppo poco. L'occasione può essere accidentale, può essere effetto di una simultaneità, di un sincronismo assolutamente accidentale. Non ammetto che questo possa costituire un privilegio: questa è la verità.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgere l'emendamento di cui ho testè dato lettura.

MODIGLIANI. Mi permetto di fare osservare che quello che ci deve preoccupare è di trovare una formula, che costituisca una specie di amnistia transitoria, finché la legge non possa avere la sua normale applicazione.

Infatti, il concetto di tutti questi emendamenti quale è? Provvisoriamente le occupazioni, le usurpazioni — chiamatele co-

me vi pare — che si sono verificate, restino inalterate, fino a che i possessori abbiano potuto valersi della legge. Si domanda in altri termini che, siccome la legge impone procedure che durano alcuni mesi, non si cominci intanto con mandar via chi è sulla terra.

Questo è il concetto. Se questo è il concetto, non ha più nessuna importanza il titolo giuridico preciso, col quale la terra è stata occupata. Sia stata occupata per occupazione temporanea; sia stata occupata per un concordato fatto davanti al prefetto, ad un qualsiasi titolo impreciso e indefinito; si sia preferito addivenire ad accordi diretti col proprietario o, in sua rappresentanza, col gabellotto per sedare agitazioni. Tutto questo non ha nessuna importanza. Si tratta di sapere se quell'impossessamento, quell'affidamento della terra siano avvenuti in occasione dell'agitazione per l'occupazione della terra. Quando questo si sia verificato, anche la ratifica o meno da parte della Commissione, non ha nessuna importanza.

Onorevole Drago, se si trattasse solo di occupazioni temporanee ella potrebbe forse avere ragione di pretendere che le Commissioni lo abbiano esaminato e ratificato; ma accadrà invece anche che ci si trovi di fronte a pattuizioni fatte da cooperative, o da qualsiasi altra collettività di lavoratori, che abbiano preferito accordi diretti colla controparte, senza intervento della Commissione. E allora la ratifica anteriore di questa non essendoci stata, non può esser richiesta più.

Dunque la sua richiesta andrebbe a ferire precisamente coloro che hanno avuto maggiori preoccupazioni giuridiche; quelli che hanno agito con maggiori cautele, mentre coloro che hanno occupato, che non si sono curati di tutte queste regole giuridiche, ma pur hanno avuto il polverino della Commissione, resterebbero nel possesso della terra.

Si dice che questo articolo solleverà preoccupazioni eccessive nell'altro ramo del Parlamento e fra gli avversari della legge. Le preoccupazioni non sono autorizzate. Si tratta della norma transitoria la più comune, la più consueta.

Essa stabilisce che nell'attesa di una legge non si muti arbitrariamente, iniquamente lo stato di fatto creatosi, dandosi tempo e modo che la legge sia applicata ed eseguita. Quindi l'emendamento nella for-

mula da noi proposta non è pericoloso ed è equitativo.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Mi dispiace di indugiarmi in questa discussione, e ne chiedo scusa al Presidente ed ai colleghi non siciliani, che non hanno forse la visione della grave importanza di questa discussione.

Durante l'estate e l'autunno del 1920, durante le famose invasioni agrarie della nostra Sicilia succedettero episodi stranissimi. Ma il fenomeno ebbe una veste grandiosa, e non solo una veste grandiosa, ma fu un vero movimento di animi. Queste cooperative procedettero alla invasione delle terre, in forma mistica, solenne, e c'era del religioso.

Vi assicuro che non faccio dell'enfasi letteraria. Fu uno spettacolo commovente, questo diritto alla terra affermato senza violenze e con una specie di atteggiamento mistico di queste folle.

Passato il primo periodo di sincerità del fenomeno, molti proprietari fecero (mi ascolti, onorevole Modigliani, perchè vorrei che ella fosse il primo critico della sua formula, e vi riuscirò, sono sicuro, raccontandole alcuni episodi sui quali sono costretto ad intrattenere la Camera) procedettero alla auto-invasione dei propri terreni. E posso assicurare la Camera che se le proporzioni si mantengono da pertutto quali furono nella provincia di Palermo, non meno di un terzo delle invasioni di ex feudi invasi in tutto il periodo delle invasioni agrarie del 1920 sono delle adulate invasioni, sono delle auto-invasioni.

Ricordo per esempio nella mia provincia, in un comune dove vi era un ex-feudo tenuto in affitto da una vecchia cooperativa agricola pastorizia, il proprietario per liberarsi di questi affittuari, fece issare lui la bandiera rossa, inventando una cooperativa ultra bolscevica, ultra comunista che non esisteva, mandò delle persone che si prestavano a questo ufficio, che intimorirono i pochi contadini che si trovavano sul feudo e che piantarono la bandiera rossa. Domando all'onorevole Modigliani...

MODIGLIANI. Ci sono restati?

DRAGO, *relatore*. Sì.

MODIGLIANI. Ed allora non è più tanto fittizia. Vuol dire che ci hanno preso gusto, in onta ai proprietari.

DRAGO, *relatore*. Per lo meno c'è la controversia e sono appoggiati dal proprietario. In un punto sì, sono restati; in un altro punto no

Non si può stabilire una regola generale. La verità è che molti di questi affitti fatti in occasione delle invasioni agrarie furono promossi dagli stessi proprietari per sbarazzarsi delle cooperative locali autentiche fatte con masse di lavoratori che hanno sempre coltivato la terra in quei paesi ed hanno portato la popolazione agricola dei paesi vicini che sono in urto con quelli che vi hanno maggiori diritti.

L'onorevole Modigliani domanda se sono autentiche.

Spesso queste cooperative sono autentiche, ma di paesi vicini, e sono state istigate alla loro formazione dagli stessi proprietari contro i veri cooperatori del luogo coi quali vi erano urti elettorali, interessi e antipatie personali.

È un fenomeno così complesso che è impossibile volerlo chiudere in una sola formula.

Ora la formula proposta dall'onorevole Modigliani ha questo grave difetto: metterebbe con questi concordati e affitti promossi dagli stessi proprietari e che sono numerosissimi (e ad occhio e croce credo di non errare dicendo che sono un terzo) i proprietari stessi in condizione di vincere la battaglia senza colpo ferire. Ne verrebbe ratificato l'inganno da essi teso all'applicazione dei decreti Visocchi e Falcioni.

Ora domando se anche ai fini dell'onorevole Modigliani le mie conclusioni siano diverse dalle sue.

MODIGLIANI. Ma allora lei deve togliere tutto l'articolo.

DRAGO, *relatore*. No; ecco perchè desidero che ci sia la ratifica delle Commissioni provinciali; perchè queste Commissioni e questi prefetti hanno potuto ad ogni modo misurare (si saranno anche ingannati, ma hanno potuto giudicare) nella controversia quanta sia stata e da che parte sia stata la ragione. (*Commenti*).

Abbiamo poi questa sanzione legale al provvedimento che stiamo per adottare; c'è una garanzia che manca nel caso prospettato dell'occupazione delle terre. (*Commenti*).

In altri termini occorre che questa disposizione transitoria non venga a ratificare l'inganno.

MODIGLIANI. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Credo che l'emendamento dell'onorevole Modigliani si riduca a questo: che sarà opportuno togliere la frase « in occasione ».

MODIGLIANI. Mettiamo: « in dipendenza ».

PRESIDENTE. E prima metteremo: « in virtù ».

L'onorevole Modigliani, se ho ben compreso, modifica il suo emendamento in questo senso: « I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in virtù di decreti di occupazione ratificati dalle Commissioni provinciali »...

MODIGLIANI. Se il decreto implica la ratifica, è inutile metterla.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Il decreto è l'atto completo.

MODIGLIANI. Diciamo allora: « occupazioni ratificate dalle Commissioni ».

DRAGO, *relatore*. Anzi: « in virtù di decreti o di occupazioni ratificate ».

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Modigliani resta formulato come segue:

« I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in virtù di decreti o di occupazioni ratificate dalle Commissioni oppure di concordati o di contratti di affitto stipulati, sia questi che quelli, in dipendenza di agitazioni per l'occupazione delle terre, ecc. ».

DRAGO, *relatore*. Non posso accettare questa formula: sarebbe il trionfo dell'inganno, che credevo di avere dimostrato.

MODIGLIANI. I contratti di affitto non debbono essere passati sotto la ratifica di nessuna Commissione. Si tratta di sanarli se saranno stati la conseguenza di una conciliazione.

Lei, onorevole Drago, ha ragione quanto denuncia quel tale inganno riferendosi ad occupazioni fittizie; ma quando in luogo di un'occupazione fittizia c'è stato un contratto, nessuna Commissione è intervenuta.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Io parlo precisamente di tutti gli affitti fatti in occasione delle agitazioni agrarie con cooperative false ed inesistenti.

Io posso riconoscere la serietà delle cooperative fatte in qualunque altro momento prima della agitazione; ma a quelle fatte dall'ottobre 1920 non do nessuna serietà, perchè furono tutte fittizie, fatte con calzoi, sarti, barbieri. (*Approvazioni*). Vi sono deputati siciliani, anche dell'altra parte, che confermano questo.

MODIGLIANI. Ma ora chi coltiva?

DRAGO, *relatore*: Nessuno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa.

COSTA. Desidero sottomettere alla conoscenza che ha della Sicilia l'onorevole Drago

un dato di fatto che riguarda la mia provincia, dove la tradizione cooperativistica, l'onorevole Drago lo sa, è delle più lunghe e delle più gloriose della Sicilia. Là si fecero delle agitazioni agrarie cui noi avemmo il torto, dovremmo dire oggi, di aver contribuito a dare una compostezza che era suggerita dal momento.

La Commissione provinciale di Trapani e l'onorevole Abisso me lo confermava in treno, non diede nessun decreto di occupazione. Il Ministero che vide la posizione veramente impropria in cui si veniva a trovare la Commissione di fronte all'agitazione agraria che perdurava, mandò l'ispettore centrale commendatore Balduccini. Le Cooperative trapanesi non fecero accordi avanti alla Commissione, ma a mezzo del commendatore Balduccini che era il rappresentante legale e legittimo del Ministero, fecero dei contratti di affitto.

Ora la sanzione che vorrebbe l'onorevole Drago metterebbe le Cooperative trapanesi in condizione di inferiorità rispetto alle cooperative create al momento dell'agitazione. L'onorevole Drago deve convenire con me che se non verrà data sanzione a queste cooperative, avremmo commesso la più grande ingiustizia a danno degli autentici lavoratori delle Cooperative trapanesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Riconosco che le osservazioni fatte dall'onorevole Costa hanno molto peso. Quindi, se in realtà si è avuto lo scopo di risolvere una agitazione, e questa formula dell'affitto non è stata che una forma giuridica sostitutiva della occupazione, ritengo che tale soluzione vada contemplata nelle disposizioni di questo articolo di legge.

D'altra parte se i proprietari hanno concordato affitti allo scopo artificioso di sostituire quello che era il vero decreto di occupazione, peggio per loro, perchè gli affittuari avranno il diritto di chiedere l'espropriazione, ed i proprietari saranno puniti con le stesse loro armi.

DRAGO, *relatore*. Per questo c'è il Codice penale.

MODIGLIANI. E qui c'è il Codice civile.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non posso disconoscere l'opera di conciliazione che in questa materia possa essere stata compiuta anche sotto gli auspici delle autorità, in quanto la verità è che nel momento dell'agitazione, tutte le soluzioni, quelle

cioè che potevano considerarsi le più eque e le più conducevoli al fine, si accettavano, pur di ricondurre la tranquillità.

Se questa è la situazione, io vorrei pregare tutti i colleghi di mettersi d'accordo in una formula che, sia pure con tutte le cautele necessarie, contemperasse le diverse necessità.

PRESIDENTE. Vuol dare il suo avviso, onorevole relatore?

DRAGO, *relatore*. Tutte le concessioni previste da questo disegno di legge sono concessioni che si fanno in seguito a una istruttoria.

Non è ammissibile che in materia di diritto transitorio saltiamo a piè pari quella parte dell'istruttoria che mira al riconoscimento dei requisiti essenziali. Possiamo saltare tutto quanto investe il merito della concessione, ma tutto quanto riguarda i requisiti dell'oggetto e del soggetto della concessione devono essere riconosciuti.

Io credo che si potrebbe uscire dal groviglio, trasformando questa materia di diritti in materia di facoltà.

Io posso pure accettare la primitiva formula dell'onorevole Modigliani, e non c'è più luogo a gravigli.

Quando non vi è un diritto assoluto da parte degli occupanti, e quindi sia accertato che gli occupanti sono barbieri o fiumaioli invece che coltivatori diretti, allora sappiamo che questi non avranno il puro e semplice diritto di continuare l'occupazione una volta che vi sia un minimo di istruttoria da parte dell'autorità competente.

Quando, per esempio, questa riconoscerà che si tratta di cooperative preesistenti al 1920...

MODIGLIANI. Ma perchè preesistenti, se l'hanno fatto allora?

DRAGO, *relatore*. Di cooperative autentiche nell'autunno del 1920 non ve ne sono state.

MODIGLIANI. Ma non c'è solo la Sicilia!

DRAGO, *relatore*. Perciò io dico: parliamo di facoltà e non di diritti. L'onorevole Modigliani riconoscerà per lo meno la bontà del fine a cui miro.

MODIGLIANI. Ma lei lo sta sciupando, lo demolisce.

DRAGO, *relatore*. Io credo che mettendo la formula «potranno essere conceduti», usciremo dall'imbarazzo.

MODIGLIANI. E chi decide?

DRAGO, *relatore*. Il Ministero, sotto la sua responsabilità politica. Si tratta di una materia abbastanza grave.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Ritengo che la proposta Modigliani possa essere accettata, e prego l'onorevole Drago di non insistere nella sua opposizione. In fondo non si viene a pregiudicare niente. Si tratta di mantenere uno stato di fatto.

Queste cooperative sono in possesso dei terreni, e la nostra disposizione non pregiudica nulla.

La questione dell'espropriazione definitiva viene deferita al Ministero, che l'esamina nei riguardi delle altre cooperative. A questo proposito c'è la proposta dell'onorevole Giuffrida.

Io non credo che l'opposizione del collega Drago abbia ragione di essere, e lo pregherei di non insistere.

DRAGO, *relatore*. Non insisto ed accetto la formula dell'onorevole Costa, ma sono lieto che si sia fatta questa discussione perchè ne rimanga traccia e riaffermo che il criterio della vigilanza è assolutamente necessario.

PRESIDENTE. E sull'ultimo comma, onorevole Drago?

DRAGO, *relatore*. Dell'ultimo comma non accetto la parte che comincia «se risulti, ecc.», perchè mi sembra insufficiente. Bisogna intendersi infatti: che cosa significa «lodevolmente?»

È una parola generica che non risponde a nessun criterio preciso.

Le opere che i nostri coltivatori hanno fatto sono opere di scolo, drenaggio, ecc.

MODIGLIANI. Sta bene, sta bene.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ma allora quale formula propone?

DRAGO, *relatore*. Propongo che si dica «si sia iniziata la trasformazione colturale».

ALDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. A me sembra necessario introdurre un termine, diversamente le cooperative finirebbero col restare in perpetuo su questi terreni senza l'obbligo di presentare nè le domande di espropriazione e di utenza a miglioria, ecc. e senza presentare il piano di bonificazione.

Non so se dovrò rinunciare al mio emendamento, ma pregherei intanto l'onorevole Costa di introdurre nel suo emendamento un termine per stabilire i limiti entro cui

le cooperative possano fare le domande per usufruire dei benefici della presente legge.

Non posso accettare le ultime dichiarazioni del relatore, quando afferma, che al posto di « lodevolmente coltivate » bisogna sostituire « sia stata iniziata la trasformazione culturale ».

Le Commissioni provinciali hanno concesso questi terreni per termini brevissimi, per due per tre anni; ebbene nessuna cooperativa ha fatto o poteva fare delle trasformazioni, perchè sapeva che dopo tre anni al massimo doveva abbandonare il terreno. Con questa modificazione metteremo le cooperative in condizione di dovere tutti uscire dai fondi occupati. Domando perciò che restino le parole: « lodevolmente coltivate ».

DRAGO, *relatore*. Accetto le osservazioni dell'onorevole Aldisio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pucci.

PUCCI. Sono d'accordo col relatore nella necessità di fare la revisione di queste cooperative, perchè specialmente nelle nostre parti abbiamo una quantità di cooperative che non hanno mai pagato l'affitto, che non hanno nessuna costituzione, nessun capitale e sono in mano forse ad alcuni che hanno saputo approfittare del momento favorevole per loro. Di fronte a questo stato di cose se non si provvede diversamente, bisognerà andare avanti col Codice penale per risolvere tutte le vertenze.

È dunque necessario stabilire la revisione di queste cooperative.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pucci. Qui non si tratta di concedere l'espropriazione a favore di quelle cooperative o di dare la concessione in enfiteusi. Si tratta di lasciare il possesso quando sulla loro domanda non si sia provveduto.

MODIGLIANI. È automatica la revisione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Faccio osservare ai colleghi che il Governo accetta questa formula, che ha trovato il consenso dei vari gruppi. Soltanto osservo che sarà forse necessario dire che le cooperative devono osservare gli obblighi della concessione, perchè è evidente che non basta il fatto di aver lodevolmente coltivato i terreni, ma è d'uopo anche che le

altre condizioni della concessione siano state osservate, altrimenti si premiano le buone e le cattive.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. La osservazione del ministro è evidentemente giusta in sè stessa; ma se inseriamo nella legge una formula di questo genere, nasceranno altre discussioni, altre cause. E con quale risultato?

Se noi mettiamo un termine per la presentazione delle domande, che può essere di sei mesi, in definitiva tra un anno le questioni sono tutte risolte.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Data la brevità del termine, che può essere un anno, io accetto.

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Io richiamo l'attenzione sull'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Costa: « le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano stati dalle cooperative lodevolmente coltivati ».

Ebbene si noti che le occupazioni e le concessioni che si fecero in occasione di occupazioni, avvennero in base ai decreti Visocchi e Falcioni. Questi decreti contemplavano unicamente l'incremento della coltura granaria. Ora, l'incremento della coltura granaria è una cosa ben diversa da quella che noi ci proponiamo.

Se esentiamo le cooperative dall'obbligo di presentare un piano di bonificazione, vuol dire che noi, con ciò stesso, veniamo a stabilire che le cooperative, le quali hanno ottenuto decreti di concessione, o concordati, o affitti, non hanno l'obbligo di migliorare la terra.

MODIGLIANI. Ma chi lo ha detto?

PECORARO. Sì, onorevole Modigliani, perchè quando diciamo che tali cooperative non devono presentare il piano di bonificazione, implicitamente autorizziamo le medesime a limitarsi alla coltura granaria.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Pecoraro, di tener presente il testo dell'ultimo comma: « le anzidette domande potranno essere accolte, ecc. ».

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Si tratta di un anno solo.

PRESIDENTE. Se questo si riferisce alla proroga, bisognerà dirlo.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Evidentemente l'onorevole Costa, quando ha parlato delle « anzidette domande », ha parlato delle domande per la continuazione di possesso. Ora siccome grammaticalmente le parole: « anzidette domande »...

PRESIDENTE. Seusi, onorevole Drago, non creiamo confusioni. Le domande, di cui parla l'onorevole Costa nel suo emendamento non sono domande per restare ancora un anno, sono domande di concessione.

PECORARO. Questa è interpretazione giusta.

PRESIDENTE. Questo concetto è ben chiaro.

DRAGO, *relatore*. Ad ogni modo io faccio mia l'osservazione dell'onorevole ministro circa le eventuali infrazioni delle prescrizioni.

PRESIDENTE. Vi ha rinunziato.

DRAGO, *relatore*. Non importa che vi abbia rinunziato. Io la attenuo nell'asprezza che appariva originariamente, dirò così, rovesciando la parola « lodevolmente coltivato », per cui bisognerebbe aggiungere: « e che non abbiano già contravvenuto alle prescrizioni della concessione temporanea ».

Non si tratta di andare ad istruire adesso, di andare a riconoscere se hanno adempiuto o no alle prescrizioni, ma se questa cooperativa si è trovata in contravvenzione alle prescrizioni.

Che se per avventura si sia visto che ci sono delle false cooperative... (*Interruzioni*).

È meglio che le mettiamo fuori quelle che si sono già trovate in contravvenzione alle prescrizioni imposte.

E allora, ridotta a questi modestissimi termini l'osservazione del ministro, mi pare che sia degna di essere ammessa nell'emendamento proposto.

Si tratta di vedere se cioè c'è stato il riconoscimento della insincerità di queste cooperative.

Se hanno anche tuttavia il possesso, ma sono state trovate in contravvenzione, se non hanno coltivato, e non hanno costituito la loro organizzazione in regola, perchè dobbiamo ancora mantenere queste false cooperative?

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non si riferiva al mantenimento durante un anno, si riferiva a condizioni per le domande, per ottenere le concessioni previste dalla legge.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Avevo chiesto la parola per chiarire il punto che l'onorevole Presidente ha poi messo così completamente in chiaro con l'ultima osservazione fatta. Qui si tratta di una richiesta di poter rimanere sul fondo anche se l'opera svolta dalla cooperativa la rende indegna di continuare ad occupare il fondo.

Quale ne può essere il motivo? Uno solo e che cioè la cooperativa, venuta a miglior consiglio presenti una regolare domanda per una delle concessioni contemplate dal disegno di legge e si sottoponga a tutti gli obblighi di bonificamento. Resta quindi chiarito che la domanda di concessione non può essere presentata senza un piano di bonificamento per la ragione appunto che la cooperativa per il passato si è dimostrata adempiente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'agricoltura ha facoltà di parlare.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Dianzi ho receduto dalla mia insistenza perchè venisse richiesta l'osservanza degli obblighi di concessione, in quanto l'onorevole Modigliani mi ha detto che la richiesta era giusta, ma, che trattandosi solo della proroga di un anno, non era il caso di investigare creando una quantità di controversie. E allora, dato questo chiarimento, che si tratterebbe cioè della proroga di un solo anno, non ho insistito nella condizione.

Ma ora l'onorevole Costa inverte del tutto l'interpretazione da dare all'ultimo comma, perchè io accoglievo il concetto che qui si trattasse solo di domande intese ad ottenere la proroga dell'occupazione per un anno.

Voci. No.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'onorevole Costa ha detto ora di sì, a richiesta del Presidente.

PRESIDENTE. Nel primo comma non si parla di domande per restare ancora sul fondo, ma si parla di richieste: su richiesta dell'interessato si può restare sul fondo, finchè non sia provveduto sulle domande che siano presentate per ottenere una delle cessioni consentite dalla presente legge.

Il secondo comma dice poi: le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente, ecc. Queste non sono le domande per restare ancora sul fondo un anno. Sono le domande per ottenere le concessioni previste dalla legge. E non è già che l'onorevole Costa abbia modificato la dizione.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'onorevole Costa ha chiarito ora il dubbio che era nato, dicendo che la parola « anzidette » si riferisce...

MODIGLIANI. Rinunziamo al capoverso! (*Approvazioni*).

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. L'emendamento dell'onorevole Costa, come notava il nostro Presidente, è chiarissimo. Non ammette dubbi, l'onorevole Costa vuol dare alle cooperative due eccezionali facoltà...

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha ritirato il secondo comma.

VALENTINI ETTORE. Ma io sono contrario anche al primo. L'onorevole Costa vorrebbe dare alle cooperative, anche se siano intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca...

COSTA. Non è più così!

PRESIDENTE. Onorevole Valentini ella è giunta un po' in ritardo. Ce ne siamo occupati per due ore, e la formula è stata cambiata. Ora le leggo la formula definitiva.

VALENTINI ETTORE. Gl'ene sarò grato.

PRESIDENTE. L'emendamento Costa, come l'onorevole Valentini ha ricordato, constava di due parti, ora invece consta di una parte sola perchè l'onorevole Costa ha rinunciato alla seconda parte. La prima parte, con l'emendamento Modigliani, accettato definitivamente dall'onorevole relatore e dal Governo, resterebbe così formulata:

« I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in virtù di decreti di occupazione o di occupazioni ratificate dalle Commissioni provinciali, oppure di concordati o di contratti d'affitto stipulati in dipendenza di agitazioni per l'occupazione delle terre, anche se siano intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca, saranno su richiesta degli interessati lasciati in possesso delle dette cooperative finchè non si sia provveduto sulle domande che esse abbiano presentate nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge per ottenere una delle concessioni consentite dalla legge stessa ».

VALENTINI ETTORE. E resterebbe a questo punto, con rinunzia al resto?

PRESIDENTE. Sì.

L'onorevole Abisso ha facoltà di parlare.

ABISSO. Ritengo che queste parole « su richiesta degli interessati » possano dar luogo ad una enorme quantità di domande, sulle quali il Ministero non può essere in condizione di provvedere con cognizione di causa, onde crederei che questa parte si dovrebbe eliminare, e che, in virtù di questa disposizione, le cooperative che sono nelle condizioni dell'articolo 55 possano anche restare in possesso del terreno.

Ma chi deve pronunziarsi?

MODIGLIANI. Lo dirà il regolamento.

ABISSO. Ma prima che venga il regolamento le cooperative decadranno dalla concessione.

DRAGO, *relatore*. Si può aggiungere: diretta al prefetto della provincia.

ABISSO. Allora va bene.

PRESIDENTE. La frase « anche se sono intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca », resta?

MODIGLIANI. È naturale.

VALENTINI ETTORE. Come, è naturale?

MODIGLIANI. La disposizione è tutta lì.

VALENTINI ETTORE. Quando si vuol far beneficiare di questa eccezionale facoltà anche le cooperative che hanno avuto provvedimenti di revoca, vuol dire distruggere i decreti Visocchi e Falcioni. Perchè il provvedimento di revoca consiste nella constatazione che la cooperativa è venuta meno ai doveri della concessione.

Ora, ad una cooperativa, la quale non ha saputo o non ha voluto coltivare i terreni, e che ha contravvenuto agli obblighi della concessione, non possiamo dare la potestà eccezionale di rimanere sul fondo.

MODIGLIANI. Per un anno! (*Rumori*).

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. I decreti Visocchi e Falcioni presupponevano delle condizioni, che sono diverse da quelle che presuppone la presente legge.

I decreti Visocchi e Falcioni presupponevano che si trattasse di terreni incolti per autorizzarne l'occupazione, mentre, in virtù di questa legge, anche terreni insufficientemente coltivati possono essere espropriati.

Stando così le cose, si possono avere decreti di revoca per casi che, secondo que-

sta legge, potrebbero dar luogo alla espropriazione dei terreni.

Ecco la ragione di equità, che spiega questo articolo.

Io insisto perchè nella parte dove si dice: « su richiesta degli interessati » si aggiunga « diretta al prefetto ».

MODIGLIANI, Perfettamente !

PRESIDENTE. Se l'onorevole Valentini è contrario a quella parte, si potrà procedere alla votazione per divisione.

DI GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVANNI. Avevo aderito all'ordine del giorno dell'onorevole Costa in quanto coincideva col mio anche per l'ultima parte. Dichiaro di mantenere l'ultima parte che l'onorevole Costa ha ritirata.

PRESIDENTE. Così resta inteso.

Onorevole Abisso, ella evidentemente rinuncia all'articolo aggiuntivo che aveva presentato sullo stesso argomento e che è così formulato:

« Le Società cooperative, che abbiano ottenuto la concessione di occupazioni temporanee di terreni e che ne siano in possesso alla fine dell'anno agrario in corso potranno chiedere l'espropriazione definitiva dei terreni medesimi qualora ad essi sia applicabile la legge presente.

« Esse devono dimostrare di avere regolarmente durante l'occupazione coltivato i terreni e pagato l'estaglio.

« Non è di ostacolo il fatto che le concessioni prefettizie siano state revocate con decreti ministeriali, restando l'esecuzione di tali decreti sospesa colla presentazione della domanda di espropriazione fatta dalla cooperativa.

« L'occupazione temporanea, anche se scaduta, resta prorogata fino all'espletamento della domanda di espropriazione ».

ABISSO. Rinunzio, ma insisto sulla proposta già fatta.

PRESIDENTE. È un'aggiunta che metteremo a suo posto nell'articolo, dato che non ci sono opposizioni.

Onorevole Di Giovanni, ella aveva presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Abisso:

« Aggiungere:

« Terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in dipendenza di contratti di affitto o di decreti di occupazione che siano stati lodevolmente coltivati. Il prov-

vedimento non può essere concesso per tali terreni se non in favore delle cooperative conduttrici ».

Poichè è eguale a quello di cui si è parlato ora, le domando se lo mantiene.

DI GIOVANNI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 55 resterebbe così definitivamente formulato:

« I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in virtù di decreti di occupazione, o di occupazioni ratificate dalle Commissioni provinciali, oppure di concordati o di contratti di affitto stipulati in dipendenza di agitazioni per l'occupazione delle terre, anche se siano intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca, saranno, su richiesta degli interessati diretta al prefetto della provincia, lasciati in possesso delle dette cooperative, finchè non si sia provveduto sulle domande, che esse abbiano presentato entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, per ottenere una delle concessioni consentite dalla legge stessa ».

Vi è poi una seconda parte costituita dall'emendamento dell'onorevole Di Giovanni:

« Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni sono stati dalle cooperative lodevolmente coltivati ».

È inutile ripetere - e lo dico a titolo di chiarimento - che quando si parla di domande in questo capoverso, s'intende riferirsi, non alle domande per restare un altro anno sul fondo, ma alle domande per ottenere una delle concessioni previste dalla legge.

Allora debbo mettere ai voti il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Costa, a cui si è associato l'onorevole Di Giovanni. Data la proposta dell'onorevole Valentini, lo metterò in votazione per divisione:

« I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in virtù di decreti di occupazione, oppure di occupazioni ratificate dalle Commissioni provinciali, oppure di concordati o di contratti di affitto stipulati in dipendenza di agitazioni per l'occupazione delle terre ».

(È approvato).

Passiamo all'inciso:

« Anche se sieno intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca ».

CAETANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Vorrei fare osservare alla Camera un punto che mi sembra grave.

Stiamo parlando col preconetto di proteggere o sancire, le occupazioni di terre avvenute fino ad ora; ma questa legge sarà promulgata non prima di un anno o due.

MODIGLIANI. Speriamo di no.

CAETANI. L'articolo quindi verrebbe a contemplare anche le occupazioni, magari violente, che si faranno nel futuro in previsione dell'applicazione di questo articolo, che in sostanza verrebbe a dire: se in seguito ad una agitazione agraria è stato indebitamente occupato un fondo in modo che il prefetto e le altre autorità competenti hanno creduto necessario emettere il decreto di revoca o di sfratto, per virtù di questa legge gli usurpatori avranno diritto di rimanere ancora per un anno e di chiedere una regolare concessione.

Mi sembra che l'articolo più che altro potrà servire a sobillare gli animi ed a provocare disordini!

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Lo spirito della discussione è stato questo, che si tratta di una sanatoria di ciò che esiste oggi. Mi pare difficile che si possa configurare l'ipotesi che questa disposizione varrà per le occupazioni future.

In ogni modo la sorte che preoccupa l'onorevole Caetani è nelle sue mani, perchè se egli con l'autorità che gli viene dallo zelo che ha messo nel discutere la legge, e dalle aderenze che può vantare in altri campi, e anche nell'altro ramo del Parlamento, si darà premura che la legge sia rapidamente approvata, tutte le difficoltà saranno tolte.

Onorevole Caetani, la faccia approvare presto, e tutti gli inconvenienti verranno meno.

CAETANI. Prendo atto che questo articolo non si riferisce alle terre che saranno occupate in futuro.

MODIGLIANI. Se farà presto... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. È naturale che io dichiaro, per quanto ciò possa risultare dallo spirito di tutta la discussione, che queste disposizioni si riferiscono allo stato di fatto esistente fino ad oggi.

PRESIDENTE. Metto a partito l'inciso « anche se sieno intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca ».

(*È approvato*).

Metto a partito il resto del primo comma:

« saranno, su richiesta degli interessati diretta al prefetto della provincia, lasciati in possesso delle dette cooperative finché non si sia provveduto sulle domande che essi abbiano presentate entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, per ottenere una delle concessioni consentite dalla legge stessa ».

(*È approvato*).

Metto ora a partito il secondo comma dell'emendamento Di Giovanni, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione:

« Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano stati dalle cooperative lodevolmente coltivati ».

(*Dopo prova e controprova è respinto*).

Passiamo all'articolo 55-bis proposto dall'onorevole Rocco Alfredo:

« Quando il canone enfiteutico sia stabilito in natura, in una quota parte del prodotto, l'enfiteuta, che intende di redimere il fondo, ha facoltà di chiedere che la somma da pagare sia determinata, anzichè mediante la capitalizzazione del canone, secondo l'articolo 1564 Codice civile, dal valore commerciale attuale del terreno, dedotto dai contratti di compra vendita liberamente conclusi nella stessa zona, all'epoca del riscatto ».

DRAGO, *relatore*. Ma questo non ha più ragione d'essere, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per mozione d'ordine.

DRAGO, *relatore*. Prego l'onorevole Rocco di ritirare questa proposta di emendamento, che non ha più ragione di essere, perchè ci troviamo in presenza di materia quella quale si è già votato e deciso; il canone in derrate non è ammesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocco Alfredo ha facoltà di parlare.

ROCCO ALFREDO. Mi preoccupo non dei contratti nuovi di enfiteusi, ma di quelli già stipulati.

DRAGO, *relatore*. Allora bisogna dire: sia stato stabilito.

ROCCO ALFREDO. Sia pure. Si tratta dello stato di fatto attuale quale risulta dalle vecchie concessioni. L'unica obiezione che mi si può fare è che la disposizione non ha attinenza diretta con la legge, ma indiretta. Si tratta di uno stato di cose che è molto grave e reca gravissimo danno agli agricoltori che hanno le concessioni enfiteutiche. Ecco perchè volevo approfittare di questa legge per introdurre una disposizione che riguarda sostanzialmente l'articolo 1564 del codice civile. Ha relazione indiretta con la legge perchè l'enfiteusi è stato il mezzo più diffuso di colonizzazione specialmente nell'Italia centrale. Data questa condizione di cose, se la Camera permette, svolgerei l'emendamento.

PRESIDENTE. Si rimetta alla buona grazia del ministro di agricoltura. (*Si ride*).

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. La disposizione aggiuntiva dell'onorevole Rocco potrebbe avere in sé una ragione di raccomandazione. Ma io non vorrei che la legge sul latifondo avesse a complicarsi anche di più con disposizioni che, pure giuste in sé, tuttavia vengono ad estenderne la portata ad argomenti che, in via diretta, non sarebbero riferibili ad essa. Do affidamento all'onorevole Rocco che, alla ripresa dei lavori parlamentari, potrò, con opportuna proposta, tentar di collocare questa disposizione in qualche disegno di legge più attinente al grave argomento.

ROCCO ALFREDO. Se l'onorevole ministro mi dà affidamento di presentare un disegno di legge, rinunzio a svolgere l'emendamento.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Possiamo raccomandare al ministro di non tener conto della proposizione dell'onorevole Rocco.

PRESIDENTE. Dovrà sempre occuparsene la Camera.

VALENTINI ETTORE. Sì; l'onorevole Rocco ha fatto una raccomandazione ed un altro può raccomandare il contrario. È una disposizione che non ha ragione di essere.

PRESIDENTE. Lei dà troppa importanza a queste dichiarazioni. (*Si ride*).

DRAGO, *relatore*. Comunque, è la stessa materia dell'articolo 20: una materia che non ammette indugi.

PRESIDENTE. Seguono gli articoli 56, 57, 58 e 59, di cui è stata data già lettura. A questi articoli l'onorevole Canevari ha presentato un emendamento sostitutivo, del quale ho già dato lettura, che, in sostanza, non fa che conglobare queste disposizioni in un articolo unico.

L'onorevole Canevari propone poi di modificare il suo stesso emendamento, cioè vorrebbe che il comma 4° fosse così formulato: « a stabilire le norme per la vigilanza locale inerente al bonificamento e alla colonizzazione ».

Ciò non esclude la possibilità che altri Corpi, oltre quello delle foreste, possano essere incaricati di questa vigilanza.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non ho difficoltà di accettare questo emendamento all'emendamento dell'onorevole Canevari.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Aderisco all'emendamento dell'onorevole Canevari.

Faccio una sola osservazione, all'ultimo comma, che è così concepito:

« Tutte le anzidette norme saranno emanate con Regio decreto, emesso su proposta del Ministero d'agricoltura, udito il parere di una Commissione speciale costituita di cinque deputati e cinque senatori designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e di cinque funzionari dello Stato ».

Siccome al secondo comma dello stesso articolo è detto che è data facoltà al Governo di emanare, anche con autorità legislativa, un regolamento, ecc., proporrei che la Commissione fosse composta di soli parlamentari, perchè in una Commissione cui si dà delega legislativa, pare a me non debbano entrare funzionari o comunque estranei al Parlamento.

CANEVARI. Accetto.

GIAVAZZI. I funzionari possono essere sentiti come consulenti.

Proporrei poi che a comporre la Commissione entrassero sette deputati e sette senatori; così il numero totale sarebbe, col ministro d'agricoltura, di quindici membri.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Il ministro presiede solamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Giavazzi.

Propongo inoltre che al comma quarto siano aggiunte le parole: « anche la vigilanza sui boschi e pascoli dati in concessione, in correlazione all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Accetta anche l'emendamento dell'onorevole Canevari al proprio emendamento, cioè di togliere le parole: « Corpo Reale delle foreste? »

DRAGO, *relatore*. Pregherei l'onorevole Canevari di mantenerle e di aggiungere: « e gli altri Corpi tecnici ».

CANEVARI. Io non nego questa funzione al Corpo Reale delle foreste, ma vorrei che, in mancanza, fosse affidata anche ad altri organi.

PUCCI. Non capisco cosa c'entrino le guardie forestali. (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Lasciamo la formula generica. Se ne occuperà il regolamento.

DRAGO, *relatore*. Non insisto.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Se ho ben capito, l'onorevole relatore vuole aggiungere una frase per cui la sorveglianza viene estesa anche sui boschi e pascoli...

PRESIDENTE. Boschi e pascoli dati in concessione, in correlazione all'ultimo comma dell'articolo 2.

CAETANI. Ora vorrei fare osservare che in questo comma non si parla di boschi che sono stati dichiarati inespropriabili.

DRAGO, *relatore*. Ha ragione, è un mio errore...

CAETANI. ... nè si parla della concessione di pascoli!

DRAGO, *relatore*. Ripeto che non insisto.

PRESIDENTE. Sicchè, nessun altro chiedendo di parlare, il quarto comma resta così formulato: « a stabilire le norme per la vigilanza locale inerente al bonificamento e alla colonizzazione ».

A proposito di questo articolo sono state presentate le seguenti proposte:

Art. 57.

« Nel primo comma sopprimere le parole: e del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per l'ordinamento e le funzioni dell'opera nazionale dei combattenti.

« Aggiungere, in fine dell'articolo, quarto comma:

« Restando ferme le disposizioni del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale dei combattenti.

« A coordinare la loro applicazione con quella della presente legge provvederà il regolamento di cui al primo comma di questo articolo.

« Canepa, Cerabona, Gonzales, Caldara, Tiraboschi, Ciriani, Zaniboni ».

« Aggiungere:

Art. 57-bis.

« Nessun atto che venga compiuto in conformità della presente legge potrà pregiudicare in alcun modo le domande che anteriormente all'atto stesso l'Opera nazionale per i combattenti avesse prodotto al Collegio arbitrale centrale allo scopo di ottenere la devoluzione o l'attribuzione di terreni atti ad importanti trasformazioni culturali o l'espropriazione di terreni soggetti ad obblighi di bonifica.

« Acerbo ».

Art.

« La presente legge non si applica quando si tratti di latifondi devoluti all'Opera nazionale dei combattenti, o dei quali, alla data del 1° luglio 1922, siano proprietarie cooperative di lavoratori agricoli.

« Giuffrida, Di Giovanni Edoardo, Persico, Furgiuele, Bassino, Scotti, Mattoli, Amatucci, Falcioni ».

Essendo presente tra i firmatari del primo emendamento l'onorevole Caldara, ha facoltà di svolgerlo.

CALDARA. Lo scopo di questo emendamento mira a impedire che vi fosse un dubbio circa il vigore che deve continuare ad avere il regolamento legislativo relativo alle concessioni alle cooperative combattenti.

Era stato sollevato questo dubbio. Devo credere che esso non avesse ragion di essere perchè qui non è nemmeno uno dei casi in cui possa avvenire violazione implicita della legge, trattandosi di materia completamente diversa.

Ad ogni modo credo che si possa accettare l'emendamento sostitutivo del collega Canevari, purchè si aggiungano dopo le parole « per l'Opera nazionale dei combattenti » le parole « di cui restano ferme le disposizioni ».

A queste condizioni siamo disposti a rinunciare al nostro emendamento, associandoci a quello Canevari.

CANEPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEPA. Sarebbe un'enormità il volere approfittare di questa occasione per mettere nel nulla la legge sull'opera dei combattenti, e non posso comprendere come l'onorevole Acerbo, molto leggermente, abbia proposto un emendamento che si presta a far ritenere che la presente legge abroghi quelle disposizioni legislative.

Certo, i colleghi i quali l'altro giorno hanno applaudito, quasi che si facesse una affermazione a favore dei combattenti, alle sue parole, non hanno percepito il pericolo.

Sull'Opera nazionale dei combattenti fuori e qui si è discusso molto, e oso dire che non sarebbe onesto discuterne qui in questo momento *per incidens*. Io credo che molti degli errori addebitati ad essa non siano fondati, e anche un senatore poligrafo, che sopra un grande giornale lombardo l'aveva attaccato ha dovuto battere in ritirata dopo le osservazioni dell'illustre e bravo presidente dell'Opera stessa.

Ma, a prescindere da questo, ricordo che in Senato esiste un disegno di legge del ministro del lavoro e della previdenza per la riforma di quell'opera; dunque, sarà in sede di quel disegno di legge che potremo discuterne.

Oggi dobbiamo affermare che quella concessione fatta dal Parlamento a coloro che, come dice l'articolo primo, hanno salvato la patria, e che oltre ai combattenti si estende ad altri operai in quanto le cooperative dei combattenti sono considerate tali quando il numero dei combattenti è prevalente, non deve essere toccata.

Io sono giunto in questo momento nell'Aula, perchè ero trattenuto in una Commissione. Ma gli amici mi informano che l'onorevole Caldara ha svolto le ragioni del mio emendamento. Ciò mi dispensa dal tornarvi su, pago se il concetto dello stesso è incluso, mediante un inciso ben chiaro, nell'emendamento Canepari.

PRESIDENTE. Quindi ritira l'emendamento?

CANEPA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Acerbo.

ACERBO. L'appunto mosso dall'onorevole Canepa mi sembra assolutamente ingiustificato e credo opportuno chiarire la situazione nel momento di questa discussione.

Qui sono due le cose: vi è da un lato quello a cui si riferisce l'emendamento Caldara, e cioè il coordinamento delle disposizioni dell'Opera Nazionale dei combat-

tenti con le disposizioni che scaturiranno con la promulgazione della presente legge. Si tratta cioè di far rimanere ferme le disposizioni dell'Opera Nazionale e coordinare solamente il regolamento legislativo della sezione agraria dell'Opera Nazionale con le nuove disposizioni che saranno per nascere da questa legge.

Ora io aderisco all'emendamento dell'onorevole Caldara, con l'intesa che ferme devono rimanere le disposizioni del regolamento generale dell'Opera Nazionale dei combattenti e perciò fermi i diritti che ha acquisiti.

Circa il secondo punto mi meraviglio della interpretazione che l'onorevole Canepa ha dato alla mia proposta. La mia proposta riguarda la risoluzione in questa sede degli eventuali casi di interferenza fra l'azione che scaturirà da questa legge e quella che già costituisce un diritto dell'Opera Nazionale di combattenti: è solamente in questa sede che noi possiamo risolvere questa questione gravissima. Noi dopo l'approvazione di questa legge potremmo andare incontro a serie e gravissime interferenze.

Per esempio l'Opera Nazionale avvelendosi di un suo diritto, sancito da precedenti disposizioni, e che quindi costituisce un suo patrimonio acquisito, domanda la devoluzione di un terreno incolto o suscettibile di profonde modificazioni culturali; contemporaneamente, invece, lo Stato può domandare l'espropriazione o l'assegnazione in determinate forme di godimento temporaneo dello stesso terreno a cooperative, allo Istituto nazionale della colonizzazione interna, e può essere che i proprietari stessi possano domandare il bonificamento per sottrarsi all'azione dell'Opera Nazionale dei combattenti.

In questo caso in domando: chi avrà la preferenza? Gli enti contemplati in questa legge o l'Opera Nazionale dei combattenti?

Il mio articolo aggiuntivo tende appunto a stabilire il principio, che nei casi di interferenza abbia la preferenza l'Opera Nazionale dei combattenti. Il che del resto mi pare logico e morale, poichè i combattenti sono già in possesso di questo diritto per precedenti disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. I rapporti tra l'applicazione di questa legge e il regolamento legislativo dell'Opera Nazionale dei combattenti non credo possano essere completa-

mente definiti in questa sede. Credo quindi molto opportuna la disposizione che domanda al regolamento di coordinare l'applicazione di questa legge con l'azione dell'Opera Nazionale dei combattenti.

Non credo sufficiente la disposizione proposta dall'onorevole Acerbo, perchè essa, in sostanza, si limita a stabilire che quando vi sia concorso di domande fra l'Opera Nazionale dei combattenti e gli enti previsti dalla presente legge, si applichi un principio non di priorità a favore dell'Opera Nazionale, ma di rispetto della precedenza della data di presentazione della domanda. Credo che la Camera non avrà difficoltà ad approvare questo principio logico: ma esso non basta a regolare i rapporti, che saranno molteplici e complessi, fra l'Opera Nazionale dei combattenti e gli organi costituiti da questa legge.

Credo che l'onorevole Acerbo potrebbe benissimo contentarsi delle assicurazioni, che possono dargli il ministro e il relatore, e cioè che in sede di regolamento il principio da lui proposto sarà senz'altro sancito.

Io credo però che sarebbe estremamente pericoloso, mentre si rinvia la determinazione dei complessi rapporti al regolamento, regolare qui un solo rapporto.

Aggiungo anche che comunque l'approvazione di quest'articolo 57 e dell'emendamento non dovrà pregiudicare l'articolo aggiuntivo che ho presentato, e cioè che la presente legge non si applica affatto ai fondi devoluti all'Opera nazionale dei combattenti.

PRESIDENTE. Onorevole Acerbo, ella insiste?

ACERBO. Onorevole Giuffrida, sono pienamente d'accordo con lei che i rapporti, i quali scaturiranno tra l'Opera nazionale dei combattenti e gli Istituti creati con questa legge sono così complessi che non è possibile regolarli oggi con un articolo solo.

Io mi preoccupo solamente che oggi la Camera possa sancire che, in caso che l'Istituto della colonizzazione interna da un lato, e l'Opera nazionale dei combattenti dall'altro presentino nello stesso tempo la domanda, sarà data la precedenza a quest'ultima.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Acerbo, il suo emendamento non riproduce il suo pensiero. Ella parla di due domande contemporanee, mentre l'emendamento parla

di una domanda dell'Opera nazionale dei combattenti che ha la precedenza.

ACERBO. La contemporaneità non si deve intendere proprio in senso materiale.

PRESIDENTE. Altra cosa è la precedenza, altra la contemporaneità.

ACERBO. L'onorevole Giuffrida mi pare che abbia indicato la soluzione, cioè che il ministro ci dia assicurazioni precise che nella redazione del regolamento sarà tenuto presente che le disposizioni di questa legge non menomano i diritti già acquisiti dai combattenti attraverso l'Opera nazionale dei combattenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Io assicuro che i diritti già acquisiti dall'Opera nazionale dei combattenti non verranno menomamente pregiudicati e mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Giuffrida, in quanto non si può un punto solo di questa materia risolvere in questa seduta, lasciando poi in sospenso o rimandando al regolamento altri punti. Ci vuole una unità di criterio, una armonia di coordinamento, qualche cosa che renda possibile la comprensione dell'insieme. Perciò prego l'onorevole Acerbo di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Acerbo, ella insiste?

ACERBO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, dell'altro suo articolo aggiuntivo si parlerà a suo tempo.

Onorevole Canepa, ella rinuncia a parlare?

CANEPA. Rinuncio.

PRESIDENTE. L'articolo sostitutivo degli articoli 56 e 57 proposto dall'onorevole Canevari, con l'emendamento Caldara, resta definitivamente così formulato:

« Il Governo del Re è autorizzato:

1º) a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del Regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per l'Opera nazionale dei combattenti di cui restano ferme le disposizioni, con quelle delle leggi speciali per l'Agro romano e con tutte le altre che regolano materie analoghe sopprimendo e modificando le disposizioni non conformi alla presente legge;

2º) ad emanare anche con efficacia legislativa il regolamento generale e regolamento regionale per l'esecuzione e a complemento della presente legge, nonchè le

norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna;

3º) ad emanare disposizioni di polizia sanitaria per la difesa antimalarica; intese a disciplinare la permanenza e il temporaneo allontanamento dei malarici dalle zone di bonificazione e colonizzazione;

4º) a stabilire le norme per la vigilanza locale inerenti al bonificamento ed alla colonizzazione;

5º) a provvedere, nel limite della spesa massima di lire 300 mila annue all'aumento del personale tecnico e di amministrazione occorrente alla Direzione generale della colonizzazione per l'applicazione della presente legge, stabilendo le norme per l'esecuzione e la sistemazione del personale stesso.

« A reintegrazione della anzidetta spesa sarà prelevata dai proventi di cui all'articolo la somma corrispondente, entro il limite massimo del decimo dei proventi stessi.

« Tutte le anzidette norme saranno emanate con Regio decreto, emesso su proposta del Ministero di agricoltura, udito il parere di una Commissione speciale costituita di sette deputati e sette senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee ».

MODIGLIANI. Non le pare, signor Presidente, che in sede di coordinamento sarà opportuno che il contenuto del numero uno sia capovolto?

PRESIDENTE. Non sarà soltanto questo il lavoro da farsi in sede di coordinamento.

Metto a partito l'articolo sostitutivo dell'onorevole Canevari, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Così tutti gli articoli del disegno di legge proposti dal Governo e dalla Commissione sono stati esaminati. (*Commenti*).

Ma non per questo è finito l'esame del disegno di legge.

L'onorevole Aldisio presenta infatti, insieme agli onorevoli Giavazzi, Baranzini, Marino e Romani, il seguente articolo transitorio:

« Tutte le iniziative di colonizzazione e di quotizzazione di latifondi prese da Enti pubblici ed in corso di attuazione alla data di andata in vigore della presente legge, sono soggette alle disposizioni tecniche ed

alla vigilanza e competenza degli organi indicati nella presente legge e godranno delle agevolazioni finanziarie e fiscali in essa disposte ».

L'onorevole Aldisio ha facoltà di svolgerlo.

ALDISIO. Rinunzio a svolgere l'articolo.

Dopo che la Camera all'articolo 6 ha approvato che l'espropriazione può essere pronunciata anche a favore di enti pubblici, credo che se ce n'è qualcuno che ha ora iniziato l'opera di bonificazione e di quotizzazione, debba potere godere dei benefici e dei pesi stabiliti in questa legge. Onde credo che la Camera non avrà nulla da opporre per l'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuffrida ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA. A me pare che l'emendamento, così come è stato redatto dall'onorevole Aldisio, riguardi l'applicazione di un principio giusto, approvabile in questa forma.

In sostanza, l'onorevole Aldisio dice che gli enti pubblici che, anteriormente all'entrata in vigore della legge, e sotto il regime di precedenti leggi, hanno iniziato opere di colonizzazione, possono godere dei benefici stabiliti dalla legge.

Ma questa materia non può essere regolata con un principio così assoluto; e mi pare che potrebbe essere il caso di rinviare al regolamento, aggiungendolo come un numero dell'articolo 57, perchè deve intervenire il ministro per controllare la genuinità delle operazioni.

ALDISIO. Se l'onorevole ministro mi da un affidamento in tale senso, vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'agricoltura ha facoltà di parlare.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Nel regolamento si può benissimo disciplinare questa materia. È naturale, è il passaggio dal vecchio al nuovo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore?

DRAGO, *relatore*. Pregherei l'onorevole Aldisio di ritirare questo suo articolo.

ALDISIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldisio presenta poi insieme agli onorevoli Marino, Giavazzi, Baranzini e Romani, il seguente articolo 61:

« Sull'istanza dei coltivatori diretti ed indipendentemente dallo stato culturale dei fondi, i prefetti, previo parere delle

Commissioni provinciali di cui all'articolo 28 della presente legge, dichiareranno risolti i contratti di conduzione in corso, qualora risulti che l'affittuario principale non conduca direttamente la maggior parte dei terreni stessi.

« In tal caso i coltivatori diretti debbono essere surrogati all'affittuario nei rapporti col proprietario.

« I coltivatori diretti dei fondi rustici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 15 luglio 1906, n. 383, potranno chiedere l'annullamento dei patti angarici ».

L'onorevole Aldisio ha facoltà di svolgerlo.

ALDISIO. Poche parole. Questo articolo ha un valore del quale non bisogna diminuire la portata, soprattutto per ciò che riguarda la Sicilia.

Ho sentito spesso affermare da parte di diversi deputati della destra, che il problema più grave, che in questo momento turba la vita dei campi in Sicilia, è la questione dei patti agrari, soprattutto per la sfavorevole situazione in cui si vengono a trovare i lavoratori diretti dei fondi, per colpa di quell'istituto già reiteratamente condannato in questa Camera: il gabelloto.

Questo articolo vuole correggere l'articolo 18 del decreto Micheli dell'ottobre 1920, decreto che aveva lo scopo di rimuovere i gravi inconvenienti che diedero luogo alle agitazioni, che sorsero in quell'epoca in Sicilia.

In Sicilia gran parte delle agitazioni agrarie nel 1920 sono state determinate da questo fatto: ci sono dei gabelloti agrari, i quali durante la guerra, prima della guerra, ed in questo momento si sono arricchiti a danno dei contadini, senza che essi abbiano portato e portino alcun contributo alla produzione, nè contributo economico, nè contributo tecnico.

Ora l'articolo 18 del decreto Micheli voleva appunto modificare questo stato di fatto; però non è riuscito efficace e non è stato possibile applicarlo che in pochissimi casi, perchè quell'articolo parla di subaffitti.

Ora, bisogna ricordare che in Sicilia, prima della guerra, i subaffitti erano generalizzati perchè i gabelloti li preferivano, appunto perchè, dato il basso prezzo delle derrate agrarie, preferivano avere un guadagno sicuro.

Durante la guerra tutti questi subaffitti furono trasformati in mezzadria...

COSTA. Borgesato!

ALDISIO. ...anche Borgesato oppure terratico, mezzadria che non è il contratto glorioso di mezzadria che vige in Toscana o in altre regioni d'Italia, ma è il contratto più iniquo che esista in Italia a danno dei lavoratori.

I contadini preferiscono la sub-gabella a questa mezzadria.

L'articolo 18 del decreto Micheli volle, non contemplare la mezzadria, così come viene fatta nel latifondo, ma si occupò semplicemente dei sub-affitti e allora questo decreto-legge, che doveva pacificare la Sicilia, finì col non trovare applicazione.

Con questo articolo io intendo correggere l'errore del decreto Micheli. Credo che nessuno qua dentro possa opporsi ad una disposizione che tende a fare sparire questo stato di sfruttamento.

Se è vero che si deve fare opera di pacificazione sociale, se è vero che questa legge deve dare, per lo meno, qualche frutto tangibile ai contadini, credo che nessuno si potrà opporre a questo mio articolo che non intacca alcun principio di proprietà, anzi finisce con agevolare i proprietari, perchè i contadini sono più contenti di dare qualche cosa in più ai proprietari nella corrisposta dell'affitto, che essere sfruttati dai gabelloti, i quali sfruttano a un tempo proprietari e lavoratori diretti.

Quindi io credo che la Camera non vorrà troppo soffermarvisi ed in omaggio alla pacificazione della Sicilia, lo voterà ad unanimità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Questa prospettata dall'onorevole Aldisio non è materia di questo disegno di legge, e io lo prego vivamente di rinunciare al suo emendamento.

Noi saremmo costretti ad affrontare una gravissima questione di diritto, a prospettare una grande innumerevole quantità di casi. Avevo sperato che sotto il pretesto del rinvio al regolamento...

PRESIDENTE. Non ci crede più nessuno! (*ilarità*).

DRAGO, *relatore*. ...l'onorevole Aldisio vi rinunziasse, ma dal momento che lo mantiene non posso non manifestare le mie preoccupazioni di carattere giuridico che in questa sede, sotto l'urto devastatore dell'onorevole Aldisio, si debba affrontare una questione così importante. (*Interruzioni — Commenti*).

Non è serio! Non c'è autorità legislativa nel proporre l'annullamento di diritti, di

contratti esistenti e che hanno vigore, in sede di disposizioni transitorie! Di accordo nelle considerazioni di ordine morale. Per fortuna, onorevole Aldisio, ella sa che si tratta di casi limitati.

Non continuiamo a fare una facile letteratura contro il gabelloto. Noi dobbiamo al gabelloto siciliano — credo di averlo dimostrato nella mia relazione — un secolo di cerealicoltura razionale, e vorrei dire di prim'ordine in Sicilia.

Contro il gabelloto si è fatta tutta una fantastica letteratura, pigliando a campioni quei gabelloti, contro i quali è diretto l'articolo 61.

Ora è vero che vi sono gabelloti, che fanno puramente e semplicemente il mestiere di intermediari, ma sono una minoranza. Il gabelloto è ordinariamente un vero e proprio industriale, il quale ha avuto semplicemente il torto di sfruttare i lavoratori della terra, ma non è vero che non ha coltivato. Ha instaurato la razionale coltura cerealicola e la razionale azienda pastorizia in Sicilia: non si può disconoscerlo, ha molte benemeritenze di fronte alla economia nazionale. (*Interruzione*).

Non abbiamo motivo di rendere questo disegno di legge ancora più aggroviato di quanto non sia. Come facciamo a dire quando è sfruttatore e quando non è nella serie innumerevole di contratti di subaffitto e di concessione, in un luogo ad un anno, in un altro a sei mesi, in un altro posto in un periodo di tre anni? Come facciamo a dire in questa sede se questo contratto rientra o no in quelli annullati?

Onorevole Aldisio, io sono idealisticamente con lei nella necessità di provvedimenti contro i patti angarici, ma dichiaro di votare contro.

Infine debbo richiamare l'onorevole Aldisio alla osservanza della legge sul Mezzogiorno, che provvede a tutto quanto riguarda i patti angarici. E, poichè abbiamo il decreto Micheli, anche da questo punto di vista non abrogate, ed abbiamo ancora la legge sul mezzogiorno, io non vedo perchè dobbiamo cacciarci in questo vicolo cieco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pecoraro.

PECORARO. Mi limito a due sole parole. Quello che propone l'onorevole Aldisio corrisponde ad una vecchia aspirazione di quanti vogliono il miglioramento dell'agricoltura in Sicilia: la soppressione del gabelloto.

Tutte le inchieste agrarie fattesi nel Mezzogiorno, tutti i voti degli studiosi e dei tecnici la reclamano.

Ma, attraverso questa letteratura si è pure formata una distinzione fra gabelloto e gabelloto. C'è l'affittuario della terra che prende la terra unicamente come intermediario e la divide ai vari coltivatori e c'è quello che della terra presa in fitto, una parte la tiene per la sua industria armentizia, una parte la coltiva con mezzi propri, una parte la coltiva in consociazione con altri agricoltori.

Se noi dovremo effettivamente eliminare il primo gabelloto, che è solo un intermediario, non abbiamo ragione di eliminare il secondo, perchè verremmo a ferire anche gli interessi dell'industria armentizia. E a questo proposito ricordo che abbiamo votato l'articolo 2 per cui anche nell'esercizio della facoltà di espropriazione deve aversi riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica, armentizia e casearia.

Così essendo, proporrei all'emendamento Aldisio due correzioni. In primo luogo invece che « saranno » direi: « potranno essere ». E in secondo luogo aggiungerei quello che abbiamo detto all'articolo 2 in fine: « avuto riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica, armentizia e casearia ».

Così il gabelloto intermediario sarebbe eliminato, l'altro no: il che sarebbe giusto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. L'articolo così come è stato redatto dall'onorevole Aldisio suscita molte dubbiezze. Questa disposizione deve essere applicata in tutta l'Italia, o soltanto, come mi pare ragionevole, nella zona del latifondo a norma della presente legge?

Questa è una prima limitazione che dovrebbe essere stabilita. Perchè altrimenti, certo contro le intenzioni dell'onorevole Aldisio, si verrebbe a stabilire un divieto generale di subaffitto agricolo in Italia. E ad una tale conclusione non si potrebbe certamente arrivare senza matura discussione.

Una seconda limitazione è che cioè l'articolo si applichi in determinati casi. Come osservava l'onorevole Pecoraro, su questa materia molto deve lasciarsi al giudizio discrezionale della Commissione per le terre, la quale, valutando le circostanze e l'opera del gabelloto deciderà. Se la Commissione vedrà che l'opera del gabelloto è puramente e prevalentemente parassitaria e non ha nessuna utilità ai fini della conduzione della terra e dell'economia agraria, lo eliminerà,

altrimenti lo tratterrà. Quindi mi pare non dire « i prefetti » ma meglio « le Commissioni provinciali della terra » potranno dichiarare risoluti i contratti di conduzione, ecc. Quando l'articolo fosse così corretto, l'onorevole Pecoraro non potrebbe insistere nella sua aggiunta.

PECORARO. Stabilisce i criteri.

GIUFFRIDA. Non è il solo criterio che si possa stabilire. Quella aggiunta per certi rispetti è ridondante e per altri potrebbe essere insufficiente. Se abbiamo la garanzia che si giudicherà con buon criterio e secondo lo stato della coltivazione della terra potremo votare la proposta.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Volevo dire quanto l'onorevole Giuffrida ha chiaramente spiegato, e cioè: che queste disposizioni, le quali per le stesse dichiarazioni dell'onorevole Aldisio, si riferiscono evidentemente alla sua Sicilia, non possono applicarsi a tutta Italia. Quindi insisto che, se questo articolo viene messo in votazione, si specifichi che si riferisce alla Sicilia.

GIUFFRIDA. Anzi, nelle zone in cui si applica la legge.

CAETANI. Ora fo osservare alla Camera che nella campagna romana il sistema della gabella non esiste.

GIUFFRIDA. Ed allora non si applica.

CAETANI. Ma esiste il subaffitto per ragioni molto semplici. Un coltivatore, per esempio, gode di duecento ettari tenendoli in parte a semina, in parte a pascolo. Quando arriva l'autunno, a seconda di come si presenta la stagione, egli regola il suo piano di coltivazione: se vi sono state piogge abbondanti e l'erba si preannunzia abbondante, ridurrà la quantità di terreno a pascolo ed aumenterà quella a semina. Non potendo provvedere a questo aumento di semina, si vale di coloni, dando loro appezzamenti di terreno da lavorare. Così nelle tenute che un affittuario qualunque tiene per conto proprio vi sono eccedenze stagionali di erbe che è costretto di subaffittare. Trovo quindi che una disposizione di questo genere applicata a tutta l'Italia condurrebbe a gravissimi inconvenienti, che si devono assolutamente evitare.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, formuli la sua proposta.

GIUFFRIDA. Non possiamo risolvere in questa sede tutte le questioni e pur-

troppo non abbiamo la forza di eliminare da un giorno all'altro le ingiustizie e tutti i parassitismi. Rimettiamoci a fare quello che possiamo fare.

Non è il concetto di valutazione aritmetica delle terre che può dare un criterio decisivo.

Vorrei trovare una frase che dicesse: quando l'intervento dell'affittuario sia parassitario, può essere eliminato, e su ciò credo che tutta la Camera sarà d'accordo. Proporrò una modifica in tal senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Per domandare un chiarimento all'onorevole Aldisio.

Naturalmente egli ha voluto dirigere il suo emendamento a favore di quelle cooperative o di quei conduttori che richiedono dei terreni in concessione, perchè se non li richiedono, come possiamo abolire di diritto un contratto di affitto esistente quando nessuno ha chiesto la surroga? Sarebbe una enormità...

ALDISIO. Sull'istanza. È scritto.

DRAGO, *relatore*. Ora questa istanza mira puramente e semplicemente alla surroga dell'affitto o a quell'opera di trasformazione culturale che è oggetto della presente legge.

Se noi siamo in materia di concessioni, quali sono disegnate dalla presente legge, siamo anche nel capitolo delle disposizioni transitorie, in materia che è oggetto della legge; ma se siamo in materia di surroga di un affitto ordinario, senza quei fini di trasformazione che sono oggetto di questa legge, non vedo che nel capitolo delle disposizioni transitorie si possa introdurre una norma di diritto completamente aliena dall'oggetto della legge stessa.

Questa è materia che l'onorevole Aldisio deve farci conoscere pregiudizialmente, perchè questa facilità di introdurre nelle disposizioni transitorie materie estranee all'oggetto della legge mi preoccupa, perchè può condurre tutto il disegno di legge a picco in Senato. Mi risponda l'onorevole Aldisio.

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio, l'onorevole Drago le dà facoltà di parlare. (*Si ride*). Parli.

ALDISIO. Per ciò che riguarda l'istanza, è scritto nel mio emendamento che è sull'istanza dei coltivatori.

Per ciò che riguarda la surroga, ho parlato chiaro.

DRAGO, *relatore*. No, non è stato chiaro. Ho domandato se è istanza di concessione definitiva ai fini della legge.

ALDISIO. Le delucidazioni che ho dato dovevano servire a rassicurare l'onorevole Drago.

Si tratta di modificare gli effetti dell'articolo 18 del decreto-legge Micheli, dell'ottobre 1920.

Si tratta di eliminare un elemento di perturbamento sociale che moltissimi proprietari riconoscono e che sarebbero ben lieti di poter vedere consacrati in questa legge.

CAETANI. Dove?

ALDISIO. In Sicilia. Si può precisare che questi disposizioni valgono per la Sicilia.

CAETANI. Cominciamo a precisare!

ALDISIO. Non si tratta di occupazioni definitive, si vuole surrogare i lavoratori diretti, subaffittuari, al gabelloto principale.

Ripeto che in una economia come la nostra, l'istituto del gabelloto, che potrà avere tutte le benemerenzze che l'onorevole Drago gli attribuisce e che io non nego, ormai ha esaurita la sua ragion d'essere, perchè è stato sostituito dalla cooperazione, tanto esaltata dall'onorevole Drago.

Io credo che quei tali gabelloti, che non hanno nessuna funzione sulla terra, che si limitano a subaffittare o a concedere a mezzadria coi patti angarici fatti in Sicilia, debbono rassegnarsi a vedersi sostituiti dalle cooperative.

Rileggo alla Camera il mio articolo, formulato con spirito di giustizia ed ispirato alla necessità tecnica:

« Sull'istanza dei coltivatori diretti ed indipendentemente dallo stato culturale dei fondi, i prefetti, previo parere della Commissioni provinciali di cui all'articolo 28 della presente legge, dichiareranno risolti i contratti di conduzione in corso, qualora risulti che l'affittuario principale non conduca direttamente la maggior parte dei terreni stessi ».

Che cosa dice tuttociò, che la surroga si può domandare qualora risulti che l'affittuario principale non fa altro che ridare il terreno o in subaffitto o in mezzadria, in quella forma di mezzadria che in Sicilia è tanto amata, come l'onorevole Drago sa.

Questo è il concetto dell'articolo. Ora in una legge in cui si parla di latifondo, in una legge che deve servire ad una pa-

cificazione sociale, domando se non sia il caso d'introdurre un articolo di questo genere: il non farlo vorrebbe dire che si vuole perpetuare in Sicilia uno stato indegno di sfruttamento, germe di agitazione che potrebbe avere conseguenze ed epiloghi dolorosi.

DRAGO, *relatore*. Ma non è materia di questa legge! Rimandiamola ai contratti agrari.

PUCCI. È come dice l'onorevole Drago; è materia da rimandarsi ai contratti agrari. Soltanto in pochi casi ci può essere lo sfruttamento simile, cioè quando vi sia lo sfruttamento delle pseudo cooperative che abbiano occupato i terreni.

C'è poi la questione delle garanzie, in quanto assistiamo allo spettacolo dei singoli agricoltori che subentrano, prendono il prodotto e se ne vanno. Si tratta di questioni che riguardano la legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio insiste nel suo articolo?

ALDISIO. Insisto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Credo di aver formulato il mio emendamento in forma conciliante, e cioè: « Sull'istanza dei coltivatori diretti le Commissioni provinciali di cui all'articolo 28 della presente legge potranno dichiarare risolti i contratti in corso di conduzione di latifondo ai sensi della presente legge, qualora risulti che l'affittuario principale abbia ceduto il suo contratto, o altrimenti non partecipi alla produzione o non la diriga ».

In tal modo avremo scolpito meglio il principio dell'onorevole Aldisio, che cioè si deve eliminare il parassita.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldisio lo accetta?

ALDISIO. Accetto la prima parte dell'emendamento Giuffrida, ma mantengo la seconda parte del mio articolo, perchè se dovessi accettare la seconda parte dell'emendamento Giuffrida, peggiorerei lo stato attuale delle cose.

Le disposizioni che si trovano nel decreto Micheli sono di molto migliori di quelle proposte dall'onorevole Giuffrida. Chiedo che si voti per divisione.

MODIGLIANI. Pregherei l'onorevole Presidente di voler chiarire quello che ha proposto l'onorevole Giuffrida.

PRESIDENTE. Le modifiche che propone l'onorevole Giuffrida sono tre.

Una prima propone che siano sostituite le Commissioni provinciali ai prefetti.

Una seconda che si parli soltanto di conduzione di latifondo ai sensi della legge, modificando la proposta Aldisio, la quale parla di tutti i terreni.

La terza propone che invece di dire « qualora risulti che l'affittuario principale non conduca direttamente la maggior parte dei terreni stessi » — come dice l'onorevole Aldisio — sia detto « qualora risulti che l'affittuario principale abbia ceduto il suo contratto, o altrimenti non partecipi alla produzione o non la diriga ».

L'onorevole Aldisio propone che si venga ai voti per divisione sul primo comma.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei che l'onorevole Giuffrida si persuadesse ad aderire alla richiesta dell'onorevole Aldisio.

Desidererei che tenute ferme le disposizioni che conglobano le due prime rettifiche fatte dall'onorevole Aldisio, l'onorevole Giuffrida non insistesse nel correggere anche l'ultima parte del primo alinea dell'articolo stesso, e ciò per le ragioni seguenti.

Una volta che le proposte dell'onorevole Giuffrida precisano che questo articolo si riferisce soltanto al latifondo, anche se la sanzione è quella più grave che l'onorevole Aldisio propone, non è più il caso di allarmarsi.

La distinzione era logica se, dovendosi dire per necessità di stile « affittuario », si fosse dovuto preoccupare di non andare a colpire altre forme di affittuariato che non meritano certamente le sanzioni che l'onorevole Aldisio propone.

Trattare alla stessa stregua tutti i tipi di affittuario, gabello, ecc., sarebbe uno sproposito e evidentemente bisognava andar cauti per non commetterlo.

Ma una volta che l'emendamento Giuffrida dice che non si tratta altro che dell'affittuario del latifondo, e quindi dall'affittuario siciliano o dell'Italia meridionale di cui la funzione è perfettamente identica a quella del gabello che si vuole colpire, (e che non ha niente a che fare colle funzioni dell'affittuario della Valle Padana e delle grandi tenute Toscane) l'onorevole Aldisio ha ragione di non usare eccessive delicatezze, e quindi la sua formula che è più recisa, più sbrigativa deve essere approvata.

Non c'è ragione che l'onorevole Giuffrida lasci adito al gabello di mante-

nera il suo posto, dimostrando che dirige l'azienda: perchè egli farà molto presto a dimostrarlo, sia pure con una passeggiatina di tanto in tanto. (*Interruzioni*).

Invece la formula dell'onorevole Aldisio colpisce quello che si vuole impedire: il fatto del gabello che rivela nettamente la sua qualità di intermediario, infecondo, inutile, e quindi da eliminarsi.

Mi pare quindi che l'onorevole Giuffrida, e l'onorevole Aldisio dovrebbero mettersi d'accordo nel senso indicato.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, vuole modificare il suo emendamento?

GIUFFRIDA. A proposito delle osservazioni dell'onorevole Modigliani vorrei offrire qualche chiarimento, perchè credo che il dissenso delle idee dipenda dal fatto che forse le formulazioni non sono felicissime. Evidentemente l'onorevole Modigliani non vorrà che l'affittuario di latifondi siciliani o romani sia considerato « *ex lege* ». (*Interruzione del deputato Caetani*).

È un uomo il quale dirige la sua azienda agricola, secondo determinate esigenze di carattere economico e secondo certe possibilità.

La Camera potrà invece essere d'accordo nel condannare l'opera dell'intermediario parassita che non partecipa in nulla alla produzione, e questo è detto nel mio emendamento.

Viceversa l'emendamento dell'onorevole Aldisio ha una frase che anche a me pare pericolosa. L'onorevole Aldisio dice che quando l'affittuario non conduce direttamente la maggior parte dei terreni deve essere condannato.

Ora qui ci sono dei colleghi, che hanno grande competenza in queste questioni, ed essi hanno già detto alla Camera, che anche in Sicilia in moltissimi casi l'affittuario per esigenze tecniche e meteorologiche, ecc., è costretto a cedere la maggior parte dei terreni, riservando a sè determinati lavori. Ora volete condannare tutta questa gente in massa?

Che cosa sostituite all'opera di questi uomini?

MODIGLIANI. Ma se hanno ceduto i terreni, sono già sostituiti.

GIUFFRIDA. Ma no, legga attentamente l'emendamento dell'onorevole Aldisio, esso parla di affittuari: « che non conducono direttamente la maggior parte dei terreni ». Il che vuol dire che l'affittuario di un latifondo di 500 ettari, se ne ha ceduti 251 e ne ha mantenuti 249, oltre alla parte di-

rettiva, oltre al pascolo, perciò stesso deve esser dichiarato decaduto.

E perchè questo?

Io dichiaro la utilità di eliminare gli intermediari parassitari, come tutti domandano: ma non usate una frase la quale si può prestare a interpretazioni pericolosissime, come è quella proposta dall'onorevole Aldisio.

MODIGLIANI. Ella ha proposto che « potranno essere risolti i contratti » quindi la valutazione della cessione acquista subito la sua importanza.

GIUFFRIDA. Ho dovuto dire « potranno » perchè in questa materia non ho voluto seguire il criterio aritmetico dell'onorevole Aldisio. Se lo avessi seguito, allora avrei detto « dovranno ». Ma quando parlo di chi è « estraneo alla produzione », evidentemente devo lasciare un potere di apprezzamento, o meglio anche, di constatazione dei fatti, alla Commissione delle terre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Per far misurare ai colleghi la gravità delle conseguenze che verrebbe ad avere in pratica l'applicazione dell'emendamento Aldisio, io sono costretto a descrivere le maniere di conduzione che si avverano per lo più in Sicilia e in Calabria, in Sicilia con la terziaria, in Calabria con la quartaria. In Sicilia ordinariamente si divide il latifondo in tre parti. Una parte va a maggese, a fave; un'altra parte a frumento; un'altra a pascolo a rotazione.

Se la conduzione viene fatta direttamente dal gabello, con animali propri e con salariati a giornata, essa rientra indiscutibilmente nella conduzione diretta; ma vi è molto spesso un gabello, anche intelligente e diligente, il quale crede opportuno di far partecipare, anche nell'anno del maggese, il coltivatore diretto alla produzione, tanto più nei periodi in cui vi è un buon prezzo delle fave, come in questi ultimi anni, concedendo la favata, e come suole dirsi in Sicilia, la colonna, che, invece di farla a maggese morto, si fa a favata, oppure a mezzo maggese con frumento marzuolo.

In questo caso apparentemente il conduttore ha ceduto con contratto di subaffitto ben due terzi del feudo, e allora potrebbe essere escluso dalla conduzione diretta del proprio latifondo.

Ora ordinariamente il direttore di questa azienda, l'affittuario, fa maggior conto dell'opera propria nella conduzione della parte pastorizia dell'azienda.

Come volete improvvisamente prendere degli enormi capitali investiti in animali, in anticipazione di affitto dati ai proprietari lontani, e, di punto in bianco, metter fuori questo gabello, semplicemente perchè conduce il proprio podere con le norme ordinarie di conduzione che ci sono nel nostro Paese?

Lo stesso potrei dirvi per la Calabria, dove è più in uso la rotazione quadriennale.

Voi non potete misurare il pericolo a cui si va incontro. L'onorevole Aldisio e l'onorevole Modigliani sappiano che io sono assolutamente consenziente nel concetto a cui si è ispirato l'onorevole Aldisio, il quale evidentemente non ha potuto misurare le conseguenze del suo articolo. Per fortuna egli è più giovane di me e non conosce, come conosco io, palmo per palmo la mia isola.

È la guerra civile che si scatenerebbe con questa disposizione. Si tratta proprio di guerra civile.

Voi credete che una classe di affittuari, che da un secolo ha fissato i propri capitali e la propria attività sulla terra, con un emendamento portato di straforo, in una legge come questa, si possa cacciare così improvvisamente e lo si possa costringere a cedere le proprie scorte vive, i propri animali, alla prima cooperativa sbucata fuori dalle agitazioni agrarie dell'ottobre del 1920?

Dobbiamo sì o no dare a questa legge quell'equilibrio, quella euritmia, quella modestia, soprattutto, di forma che è necessaria per renderla accettabile di fronte all'opinione pubblica, e soprattutto di fronte al Senato? Io vi domando: ma volete voi dunque comprometterla definitivamente?

E poi un'altra domanda vorrei ripetere all'onorevole Aldisio, ed in questo dovrebbe soccorrermi il ministro, perchè è questione proprio di sua competenza. C'è alla Camera una legge sui contratti agrari; or bene questa è materia o no di contratti agrari?

Perciò dichiaro che, qualora l'onorevole Aldisio, o l'onorevole Giuffrida, modificassero l'emendamento in questo senso, che cioè si riferisse ai latifondi per i quali sono state presentate domande di concessioni, per le concessioni previste dalla pre-

sente legge, allora sarebbe logico che la disposizione transitoria vi fosse.

Ma se siamo in materia di contratti agrari, come si vuole introdurre questa questione in materia di diritto transitorio, quando esula completamente da questa legge? Come? Perché? Con quale criterio di coordinazione? (*Interruzioni*).

È un'altra materia. E prego vivissimamente l'onorevole ministro di rispondere alla mia domanda.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldisio ha facoltà di parlare.

ALDISIO. Onorevole Presidente, io, debbo insistere su questo emendamento. C'è un decreto Micheli... (*Interruzioni*).

Quando i decreti si fanno bisogna farli in modo da applicarli sul serio e non per fare perdere la fiducia alle popolazioni che attendono, nelle leggi e nei decreti che si fanno dal Parlamento e dal Governo. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio, lo mantiene o lo ritira?

ALDISIO. Lo mantengo, in quella forma che ho dichiarato poco fa; cioè accettando la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Giuffrida, ed aggiungendovi la seconda parte del mio articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura ha facoltà di parlare.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'articolo aggiuntivo l'onorevole Giuffrida lo ha ormai chiarito e determinato, nel senso che ci sia un rapporto tra il contratto di conduzione e la zona a latifondo prevista e regolata dalla presente legge. Ciò posto, è evidente — e anch'è l'onorevole relatore vorrà ammetterlo — che un rapporto esiste con la presente legge.

DRAGO, *relatore*. Se sono richieste in concessione.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. In questo caso, in quanto si tratti di latifondo, e si voglia escludere qualsiasi forma parassitaria di contratto, mi sembra che la ragione di includere questa disposizione, secondo la modificazione proposta dall'onorevole Giuffrida, ci sia. Ed io vorrei che l'onorevole relatore, tenendo conto di questi limiti, recedesse dalla sua opposizione. (*Commenti animati*).

DRAGO, *relatore*. Se sono richieste in concessione, sì.

JANFOLLA. C'è già nell'articolo 8 della legge. (*Commenti animati*).

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sono disposto ad accedere all'emendamento dell'onorevole Aldisio, solo in quanto si accetti la formula Giuffrida.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stata chiesta la votazione per appello nominale. (*Commenti — Interruzioni del deputato Modigliani*).

La domanda è sottoscritta dagli onorevoli Olivetti, Volpini, Alice ed altri. (*Vivi commenti*).

L'onorevole Janfolla ha facoltà di parlare.

JANFOLLA. Io prego la Camera di non votare nè l'emendamento Aldisio, nè l'emendamento Giuffrida.

Nè l'uno, nè l'altro hanno carattere di disposizione transitoria.

La Camera sa bene che la disposizione transitoria, appunto per il suo carattere di transitorietà, non ha altro scopo che di contemperare i precedenti sistemi legislativi con i nuovi.

Ora, quale sarebbe l'oggetto dei due emendamenti discordanti fra di loro? Regolare i rapporti della nuova legge con le locazioni in corso.

Ora, questo è già regolato dall'articolo 8, che la Camera ha approvato, dichiarando cessato qualsiasi contratto avente per oggetto il godimento della terra di cui si è chiesta e data la concessione.

Ciò posto, come volete voi proporre una disposizione di diritto transitorio, tendente a far cessare il parassitismo del gabelloto, se cessano tutti i rapporti di locazione per effetto dell'applicazione della legge sul latifondo? (*Commenti*).

Ma sì; l'espropriazione e la dichiarazione di obbligatorietà della concessione in enfiteusi importano la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali, aventi per oggetto il godimento del fondo nella parte espropriata. (*Rumori*).

DRAGO, *relatore*. Ma, qui si vuol fare per tutti i contratti, indipendentemente dalla domanda di concessione... è questo l'errore fondamentale! (*Rumori*).

JANFOLLA. Parliamoci chiari; si propone una disposizione transitoria per porre in relazione la nuova legge con i contratti di locazione...

GIUFFRIDA. Non è esatto... L'onorevole Aldisio l'ha chiamata imperfettamente disposizione transitoria. (*Commenti — Rumori*).

CAETANI. Questo è un nuovo Codice civile!... (*Rumori*).

JANFOLLA. Io prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Giuffrida... ma era la conclusione a cui tendevo; vale a dire che volete aggiungere una disposizione

alla legge, che non ha nessun rapporto con la legge stessa. (*Commenti*).

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Lo stesso fervore di questa discussione mostra quanto sia grave il provvedimento proposto dall'onorevole Aldisio.

L'onorevole relatore ha accennato alla Sicilia e all'Italia meridionale, ma ha ommesso di parlare dell'Italia centrale.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che nella campagna romana esiste un sistema di conduzione chiamato « a colonia » (che è differente dal concetto di colonia in altre parti d'Italia) al quale dobbiamo grandissima parte della produzione della campagna romana.

La colonia consiste semplicemente in questo: l'affittuario del terreno tratta direttamente col contadino stipulando un contratto di colonia o a dividendo che varia da paese a paese.

Non vi è forma fissa.

Quando l'affittuario stesso non mette mano al terreno, la quota di corrisposta è generalmente un quinto.

Altre volte eseguisce la maggese, la troncatura o porta soltanto i buoi; a volte dà il seme a volte no, ed in ogni caso il contratto varia di forma.

Il più delle volte si tratta di un semplice subaffitto col pagamento del canone in natura.

Con la disposizione proposta dall'onorevole Aldisio noi mettiamo in pericolo tutto questo sistema di conduzione, che vige nell'Italia centrale, che dà ottimi risultati e non mai si presta allo strozzinaggio.

Non posso quindi assolutamente accettare l'emendamento Aldisio, e specialmente insisto che, quando l'emendamento verrà messo in votazione, sia specificato che si riferisce unicamente alla Sicilia.

Tutti hanno parlato della Sicilia: l'onorevole Aldisio l'ha dichiarato da questo banco; l'onorevole Modigliani parla sempre di gabelloti, e nella provincia romana gabelloti non ne esistono.

La disposizione, è eccessivamente grave anche per la Sicilia, ma se deve essere approvata, si applichi alla sola Sicilia ed a quelle parti di essa ove i gabelloti sono diventati una piaga. (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio mantiene il suo articolo?

ALDISIO. Avevo dichiarato che vi avrei introdotto le parole: « in Sicilia sulla domanda, ecc. »...

Voci all'estrema sinistra. Ma c'è anche la Calabria!

DRAGO, *relatore.* Ma è peggio! Questa è un'infamia!

ALDISIO. L'onorevole Drago afferma che questa è un'infamia.

Debo ricordare all'onorevole Drago che questa infamia...

DRAGO, *relatore.* È un'infamia volerla limitare alla Sicilia!

ALDISIO. ... è aspettata dai contadini di Sicilia, come uno dei pochi atti di giustizia che la Camera avrà deliberato.

DRAGO, *relatore.* Cercate dei successi elettorali qua dentro! (*Rumori — Interruzioni — Commenti*).

ALDISIO. Onorevole Drago, non mi porti su questo terreno, perchè potrei dimostrarti che non ho mai cercato successi elettorali e non mi sono mai preoccupato di questioni locali, nella discussione di questa legge...

PRESIDENTE. Ma veniamo al merito della discussione!

ALDISIO. Se cercassi dei successi elettorali, caso mai, farei l'amico dei gabelloti.

Ad ogni modo vedo che questo articolo incontra molti ostacoli. Protesto per doverlo ritirare...

Voci dall'estrema sinistra. No! No!

ALDISIO. Mi ero deciso a presentarlo e a sostenerlo con tanto calore: ritengo ancora che questa disposizione sarebbe stata un prezioso elemento per una reale pacificazione.

Ripeto quel che ho detto poco fa: questa norma è reclamata dagli stessi proprietari, i quali molte volte si vedono costretti dalla mafia siciliana a dover concedere in affitto i loro latifondi ai gabelloti, mentre le cooperative che non dispongono nè di mafia nè di camorra, quasi sempre, contro la stessa volontà dei proprietari, sono messe da parte.

Voci dell'estrema sinistra. Perchè ritira l'emendamento, allora?

ALDISIO. Perchè sono tutti contrari!

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato.

BOMBACCI. Lo faccio mio!

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBACCI. Io non entravo nella discussione, ma le ragioni che ha esposto il presentatore dell'emendamento, specie nel

momento in cui lo ritirava, sono tali di carattere morale e di giustizia che tutti, e specialmente chi lo presentò, dobbiamo tenerci, qualunque siano le ragioni dell'opposizione. Perciò lo faccio mio.

ALICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICE. Mi dichiaro assolutamente contrario all'emendamento Aldisio, per un concetto morale e per un concetto tecnico, in quanto che ancora una volta è apparsa alla Camera la poca conoscenza, che si ha della conduzione agraria.

E vero, infatti, che ci sono i piccoli proprietari tanto benemeriti ed i contadini nulla tenenti che hanno bisogno di elevamento, ma c'è un'altra classe, purtroppo misconosciuta, quella degli affittuari... (*Interruzioni*) i quali sono confusi con i gabelotti siciliani, come inutili, anzi dannosi intermediari.

L'emendamento Aldisio, così come è formulato, implica il disconoscimento di tutti gli affittuari, diversamente da quello che ha ammesso l'onorevole Modigliani, mentre invece l'emendamento Giuffrida precisa...

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Ma no! C'è la modificazione.

ALICE. Pertanto protesto!

E ora di finirla con i falsi preconcetti nei riguardi di questa benemerita classe... (*Rumori al centro — Interruzioni all'estrema sinistra*).

MODIGLIANI. Noi non abbiamo parlato di questa classe!

ALICE. ... che in condizioni difficilissime ha intrapreso le bonifiche e tanto si è adoperata per il progresso agrario...

MAZZONI. Ma non parliamo di costoro! Sono dei volgari parassiti quelli di cui parliamo!

Noi non li confondiamo con gli agricoltori di Novara, di Vercelli, di Mantova, di Milano, di Verona.

Noi sappiamo chi sono. Sono dei volgari parassiti ignavi, quelli di cui parliamo!

ALICE. Protesto contro le confusioni e prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole Mazzoni, che raccomando a qualche collega di parte popolare, il quale con le sue interruzioni pareva non ammettesse quello che molto ragionevolmente e con esattezza tecnica l'onorevole Mazzoni stesso conferma.

GIUFFRIDA. Non fate del regionalismo!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scotti.

SCOTTI. Noi che viviamo la vita pratica, desideriamo che nell'interesse dei contadini e della collettività, i proprietari delle grandi proprietà terriere affittino direttamente ai contadini, togliendo di mezzo tutti gli speculatori.

Perchè questa gente è gente che ha la schiena larga e che vive all'osteria tutti i giorni, speculando sugli agricoltori: questa gente è bene che sia tolta di mezzo tanto nell'Alta Italia, come nell'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marino.

MARINO. A nome degli altri firmatari della disposizione transitoria intorno a cui si discute, cioè a nome di tutto il gruppo popolare, debbo fare una breve dichiarazione. Poichè temiamo, come è apparso dalla discussione già fatta, che un equivoco possa ingenerarsi da questa disposizione, poichè conosciamo da altra parte che non può essere consentito che una disposizione di questo genere sia limitata ad una sola zona, come sarebbe pericoloso si parlasse della sola Sicilia, e poichè riconosciamo con franchezza che in altra sede, nella discussione dei contratti agrari, potrà deliberarsi anche sull'attuale argomento, ci riserviamo di presentare in maniera più completa l'emendamento dell'onorevole Aldisio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Mi permetto di fare osservare alla Camera che la discussione, avvenuta su questo articolo, ha dimostrato che, se possiamo essere d'accordo nel voler disciplinare certe determinate forme parassitarie di conduzione, tuttavia questo disciplinamento ha bisogno di essere coordinato e ravvicinato alle vere condizioni di fatto, in cui la norma legislativa abbia da funzionare. Volere affrettare una disposizione per creare inconvenienti notevoli e per cagionare un danno a quelle forme benefiche di conduzione, che nessuno vuol confondere con altre, che si volevano disciplinare in questo articolo, provocherebbe, nell'attuale condizione della Camera, un profondo disagio.

Dichiaro che, in altra sede, si potrà parlare di questo argomento, ma nella sede attuale occorre resistere all'emendamento, nel modo che viene riproposto dall'onorevole Bombacci.

BOMBACCI. Non sta a me far procedere i lavori di questa legge oggi, ma a chi ha presentato la domanda d'appello nominale.

Se c'è qualcuno che deve ritirarsi, sono i colleghi della destra.

PRESIDENTE. L'onorevole Bombacci mantiene il suo emendamento e non aderisce nemmeno alla proposta del ministro che se ne parli in sede di contratti agrari.

VELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Dichiaro di votare l'articolo dell'onorevole Bombacci che già proveniva dall'onorevole Aldisio; ed associo il suo nome a quello dell'onorevole Aldisio non a caso, perchè il fatto che l'articolo veniva proposto dall'onorevole Aldisio, vuol dire che veniva da uno che ben conosce la situazione. Il disegno di legge del latifondo ha una portata non solo economica, ma morale, vuole rinnovare la vita economica agraria della Sicilia.

Noi sappiamo poi che spesso non c'è un solo gabelloto, ma vi è il subgabelloto ed il terzo gabelloto, una serie di contratti prima di arrivare al contadino e fra l'uno e l'altro vi sono sbalzi enormi di prezzo. (*Commenti*).

Non solo, ma la situazione politica e amministrativa in Sicilia spesso dipende da questi signori che sono esponenti della malavita locale.

Riteniamo che l'emendamento dell'onorevole Aldisio abbia una notevole portata economica e morale e perciò ci associamo e lo voteremo.

MODIGLIANI. Prendo atto che la votazione sulla proposta dell'onorevole Bombacci ha un significato che deve essere precisato nella eventualità del suo rigetto. Coloro che votano contro non votano contro al merito. Per quanto non si dica, la votazione è sull'opportunità o meno di inserire l'articolo in questa legge.

E questo io dovevo rilevare nonostante che da parte nostra si debba votare per l'accoglimento immediato della proposta. Dovrebbe quindi restare inteso...

PRESIDENTE. Se ho compreso il suo pensiero, si dovrebbe incominciare dalla mozione d'ordine.

MODIGLIANI. Volevo arrivare a questo.

PRESIDENTE. Si sostiene cioè che questo articolo non debba essere discusso a proposito della legge sul latifondo. Ed allora si metterà ai voti la mozione d'ordine, e qualora sia respinta, si metterà a partito l'articolo nel merito.

MODIGLIANI. È la conclusione a cui volevo arrivare e la ringrazio.

PRESIDENTE. Evidentemente la richiesta di votazione nominale si riferisce al merito. (*Approvazioni*).

Metto a partito la mozione d'ordine, cioè che l'emendamento proposto dall'onorevole Aldisio, fatto proprio dall'onorevole Bombacci, non debba essere discusso a proposito del disegno di legge sul latifondo, ma rinviato alla discussione di un eventuale disegno di legge sui contratti agrari.

DRAGO, *relatore*. Esiste il disegno di legge.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno non c'è. È presso la Commissione. Si capisce che la sede sarà quella.

Metto dunque a partito questa mozione d'ordine, che non investe per nulla il merito della proposta Aldisio, fatta propria dall'onorevole Bombacci.

(*È approvata*).

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati

